☆

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

Comitato di direzione
Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

Coordinatore
Fausto Giunta

Comitato di redazione
Alessandro Corda, Dario Micheletti,
Daniele Negri, Caterina Paonessa
Vito Velluzzi

Coordinatore
Dario Micheletti

Direttore responsabile
Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2014

Edizioni ETS

www.edizioniets.com

© Copyright 2015
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884674304-6
ISMN 1972-3857

INDICE

Primo Piano

MARTA BERTOLINO
Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità, una relazione da scoprire 15

MICHELE TARUFFO
Aspetti del precedente giudiziale 37

DIRK VAN ZYL SMIT
La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato 59

THOMAS WEIGEND
Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo 75

I grandi temi *Garanzie e garantismo*

ALBERTO DI MARTINO
Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte 91

LUIGI FERRAJOLI
Cos'è il garantismo 129

FRANCESCO MORELLI
Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità: contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate 143

GIORGIO PINO
L'insostenibile leggerezza della legalità penale 167

I grandi temi *Il discorso di Papa Francesco all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI
Una convergenza (laica) tra sacro e profano 187

LUCIANO VIOLANTE
Populismo e plebeismo nelle politiche criminali 197

Tavola rotonda

Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

Ne discutono:
ANTONELLA MARANDOLA
DANIELE NEGRI
LUCA PISTORELLI
FRANCESCO SBISÀ
FRANCESCO ZACCHÈ

Opinioni a confronto

I molti volti del disastro
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI
Il disastro populistico 254

STEFANO CORBETTA
Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive 275

GAETANO RUTA
Problemi attuali intorno al disastro innominato 293

Il punto su… *Problematiche penali della sicurezza sul lavoro*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC
La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo 307

DARIO MICHELETTI
La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo 323

OSCAR MORALES
Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo 365

CARLO PIERGALLINI
Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole" 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ
I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola 401

Il punto su… *Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione*

RENATO BRICCHETTI
La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità 421

MARGHERITA CASSANO
Il segreto della camera di consiglio 425

Dibattito *Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi*

ANTONIO GULLO
Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile? 435

CATERINA PAONESSA
Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle "offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica" 455

PAOLO VERONESI
L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato: sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare 483

Diritto vivente *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI
Facebook come un luogo pubblico: un caso di "analogia digitale" in malam partem 503

GIOVANNI TUZET
Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva 513

Antologia

CRISTIANO CUPELLI
Equivoci trionfalistici e letture correttive. Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità *in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE
A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale" 539

FAUSTO GIUNTA
Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio 561

GIANFRANCO MARTIELLO
L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale esperienza giuridica tedesca 589

RENZO ORLANDI
Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e l'apporto delle conoscenze extranormative 619

MICHELE PAPA
"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene 637

MARIO PISANI
La crudeltà: variazioni sul tema 653

TABLE OF CONTENTS

On the front page

MARTA BERTOLINO
From the organisation to the individual: economic crime and personhood, a relationship to be discovered 15

MICHELE TARUFFO
Some aspects of the judicial precedent 37

DIRK VAN ZYL SMIT
Life imprisonment in a globalised world 59

THOMAS WEIGEND
Where is the criminal law heading toward? Problems and evolutionary trends in the 21st century 75

Big themes *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO
A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality and the judge as a source of law 91

LUIGI FERRAJOLI
What guarantism really is 129

FRANCESCO MORELLI
Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity: against case law of missed interpretations 143

GIORGIO PINO
The unbearable lightness of penal legality 167

Big themes *Pope Francis' speech to the delegation of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI
A (lay) convergence between sacred and profane 187

LUCIANO VIOLANTE
Populism and proletarianism in penal policies 197

Roundtable

The Italian criminal trial twenty-five years after the reform of the Code of Criminal Procedure
Foreword by Renzo Orlandi 211

Discussants:
ANTONELLA MARANDOLA
DANIELE NEGRI
LUCA PISTORELLI
FRANCESCO SBISÀ
FRANCESCO ZACCHÈ

Confronting opinions

The many facets of the crime of disaster
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI
The populist disaster 254

STEFANO CORBETTA
The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance between constitutional restrictions and demands for repression 275

GAETANO RUTA
Current issues regarding the offence of nameless disaster 293

Focus on… *Current issues regarding the relationship between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC
Liability for criminal negligence regarding workplace accidents in the Spanish legal system 307

DARIO MICHELETTI
The exclusive liability of the worker for his own injury. A study on 'passive actus reus' *in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES
Fundamental questions on the treatment of workplace injuries in the Spanish criminal law 365

CARLO PIERGALLINI
Criminal negligence and manufacturing activities: a laboratory of "collapsing" law 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ
Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation 401

Focus on… *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI
The revamped attention to the secrecy of the deliberation room 421

MARGHERITA CASSANO
The secrecy of the deliberation room 425

Opinion exchange on *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO
Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor: a still defensible balance? 435

CATERINA PAONESSA
No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence of "contempt of the honor and prestige of the Head of State" 455

PAOLO VERONESI
Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned 483

Case law *The public space open to the "virtual" public*

GIULIA CHECCACCI
Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem *by "digital analogy"* 503

GIOVANNI TUZET
Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation 513

Anthology

CRISTIANO CUPELLI
Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality *in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE
Observations on a recent debate on "truth and the criminal law" 539

FAUSTO GIUNTA
Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making 561

GIANFRANCO MARTIELLO
The use of firearms by police in the current experience of the German legal system 589

RENZO ORLANDI
The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge 619

MICHELE PAPA
"To the reader": the visionary introduction to On Crimes and Punishments 637

MARIO PISANI
Cruelty: variations on the theme 653

Opinioni a confronto
I molti volti del disastro

OPINIONI A CONFRONTO

I MOLTI VOLTI DEL DISASTRO

Nota introduttiva di ALBERTO GARGANI

Chiamata a coprire un'area applicativa espressamente residuale o sussidiaria, la fattispecie di '*altro disastro*' cui all'art. 434 c.p. trova il suo più immediato antecedente nell'omologa figura innominata contemplata all'art. 311 del codice Zanardelli, a chiusura dei delitti colposi di comune pericolo. Com'è noto, il c.d. *disastro innominato* affonda le proprie radici nella tradizione del diritto comune: esso rappresenta, in effetti, la perpetuazione di prassi repressive, avulse dall'individuazione certa del *corpus delicti*, in cui, a fronte di forme di offesa fluttuanti o indefinibili, spettava all'organo giudicante identificare il contenuto ovvero l'oggetto del reato, secondo il diffuso paradigma dei *crimina extraordinaria.* Sul piano giurisprudenziale, la fattispecie in esame ha mantenuto per lungo tempo un ruolo tutto sommato marginale, legato all'evoluzione delle fonti di pericolo comune: se agli inizi del secolo XX erano stati sussunti sotto la nozione di 'altro disastro' lo scoppio di una macchina a vapore ovvero lo sparo di granate esplose nel mortaio, prima ancora che per aria, con conseguente pericolo comune, risalgono agli anni '50 le prime applicazioni in riferimento a sinistri stradali di particolare gravità.

Il ricorso alla fattispecie innominata nel procedimento penale avente ad oggetto l'incidente avvenuto nello stabilimento Icmesa di Seveso (1976) segna la scoperta delle potenzialità punitive sottese agli artt. 434 e 449 c.p., strumentali ad esigenze di protezione dell'ambiente e della salute collettiva dai pericoli creati dall'attività industriale. Se, dapprima, la valorizzazione delle proprietà repressive del disastro innominato è indotta dalla necessità di fronteggiare fenomeni di liberazione in atmosfera di gas nocivi, con danno materiale caratterizzato da istantaneità, gravità e complessità, in un secondo momento la nozione di *disastro ambientale* finisce, pressoché, con l'assorbire le virtualità applicative dell'altro disastro, estendendosi all'attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi e di escavazione abusiva di cave, con alterazione del territorio. Lo 'sfruttamento' applicativo della figura innominata raggiunge la massima intensità nell'ultimo decennio, allorquando nella nozione di disastro ambientale vengono sistematicamente ricompresi fenomeni di inquinamento progressivo, rivelatisi pericolosi per la salute col-

lettiva (ad es., la dispersione nell'ambiente di fibre di amianto). A fronte delle macroscopiche lacune di tutela dell'ambiente (e, in particolare, del difetto di una specifica fattispecie incriminatrice volta a proteggere la salute collettiva dal pericolo conseguente all'esposizione a sostanze tossiche), a partire dal *leading case* del Petrolchimico di Porto Marghera, la giurisprudenza ha ritenuto di poter sussumere nella fattispecie di disastro ambientale condotte – diluite nel tempo – di rilevante contaminazione del territorio, suscettibile di riverberarsi negativamente sulla salute collettiva e di destare un esteso senso di allarme. Secondo una ricorrente impostazione, al fine dell'identificazione di danno ambientale e disastro occorrerebbe un'offesa per la pubblica incolumità «straordinariamente grave e complessa ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone» (Cass. pen., sez. IV, 9.3.2009, n. 18974).

Facendo leva sulla nozione proteiforme e intuitiva di *disastro*, da un lato, e sulla struttura agevolmente manipolabile della fattispecie incriminatrice, dall'altro, il diritto vivente ha trasformato progressivamente la previsione del disastro innominato da criterio di selezione dei fatti in *clausola generale*, che, rescissi i vincoli morfologici e strutturali con le fattispecie di disastro nominato, si "autolegittima" alla luce dell'evidenza, della gravità e della persistenza del danno. Nella sua declinazione di reato permanente, il disastro innominato si presta, infatti, nella sua tendenziale atemporalità, a fungere da strumento idoneo a mettere sotto processo intere attività d'impresa, a dispetto del rischio di prescrizione e delle immani difficoltà di accertamento del nesso di causalità, che discenderebbero dal ricorso alle fattispecie incriminatrici poste a tutela dell'incolumità e della salute individuali.

Una fattispecie 'intessuta di nuvole', al servizio d'indefinite esigenze di tutela. Ne consegue una figura giurisprudenziale indeterminata in modo esponenziale: non è dato sapere *come* e *in quale arco di tempo* si sia verificato l'evento. Risulta difficile, in questo senso, non porre in relazione il fenomeno di progressiva 'degenerazione' del concetto di *disastro* con talune letture della sentenza della C. cost. n.327/2008: la dichiarazione di infondatezza della questione di costituzionalità dell'art.434 c.p., sotto il profilo dell'asserito difetto di determinatezza, poggia, fondamentalmente, sul nesso di necessaria omogeneità strutturale intercorrente tra disastro innominato e disastri tipici. Un criterio in sé fondato, ma destinato, per la sua limitata 'presa' sulla prassi, ad essere comodamente eluso: in chiave accusatoria, il salvataggio – timidamente 'condizionato' – del disastro ambientale è stato, invero, arbitrariamente interpretato non solo come la sostanziale *legittimazione* del diritto vivente, bensì come un 'nulla-osta (se non un invito) al "rilancio" della 'posta' applicativa. Nel processo Eternit (e nel caso Ilva) sono state, infatti,

sperimentate nuove tecniche d'incriminazione, polarizzate sul disastro innominato (sovente in *tandem* con l'art. 437 c.p.): inclusione nel concetto di disastro di eventi di danno personale; configurazione del dolo eventuale; tesi della consumazione prolungata, ecc. Da ultimo, in occasione della recente decisione della Suprema Corte (Cass. pen., sez. un., 19.11.2014, n.7941), sul caso Eternit, la plausibilità della costruzione giurisprudenziale del disastro ambientale (anche se non nella forma 'radicale' del reato permanente) è stata riconosciuta anche da parte della Corte di Cassazione, con effetti di apparente 'stabilizzazione' del diritto vivente.

Nel diritto giurisprudenziale l'*altro disastro* si riduce, dunque, a fattispecie causalmente orientata di pericolo *grave* per l'ambiente, l'incolumità o salute collettiva.

Chi scrive è convinto che nella recente esperienza applicativa del disastro innominato si manifesti il "*lato d'ombra*" del sistema penale: bisogni di pena, esigenze di semplificazione della prova e di 'sopravvivenza' alla prescrizione, hanno profondamente inciso sulla tenuta dei principi, ridotti – almeno in quest'ambito – ad «acquisizioni, vestimenti, cenci graziosi, che se ne volano via alla prima buona scrollata» (J. CONRAD, *Cuore di tenebra,* trad. it. di A. Rossi, Torino, 1975, p. 56). Si avverte il rischio che istanze populistico-demagogiche influenzino la percezione socio-culturale delle funzioni e delle finalità del diritto penale: non ci si limita ad ascrivere reati o a distribuire responsabilità. Attraverso lo strumento del disastro innominato si procede alla riscrittura *giustizialistica* ed antistorica dell'attività industriale svolta in Italia nella seconda metà del '900: *redde rationem* che trascende i limiti e le finalità del processo penale, pervertendone il significato.

Del tema, straordinariamente complesso ed attuale, del disastro innominato, abbiamo chiamato a discutere David Brunelli, Stefano Corbetta e Gaetano Ruta, invitandoli a trarre spunto dai seguenti interrogativi:

a) in difetto di una definizione legislativa di *disastro* e in considerazione degli sviluppi del diritto vivente, la fattispecie "ad analogia espressa" di cui all'art. 434, comma 2, c.p., è compatibile con l'art. 25, comma 2, Cost. ?

b) alla nozione di "*altro disastro*" può essere ricondotto *qualunque* accadimento – non previsto come reato da altra disposizione del Titolo VI del Libro II del codice penale – suscettibile di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità fisica o la salute di una cerchia indeterminata di persone?

c) derivazione da causa violenta ("*distruttività*"), istantaneità, concentrazione spazio-temporale, percepibilità immediata: requisiti strutturali o meri elementi specificativi del 'disastro innominato'?

d) il criterio – indicato dalla sent. C. cost. n.327/2008 – di necessaria *omogeneità* tra disastri nominati e l'*altro disastro* vale anche ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato? Nella prospettiva della responsabilità dei magistrati, quale significato assumono le condanne di imputati in procedimenti aventi ad oggetto reati già prescritti da decenni, sulla base dell'originale ricondu-

zione dei fatti nell'ambito del disastro innominato, quale *reato permanente o a consumazione prolungata*, in funzione dello spostamento in avanti del termine di prescrizione?

e) quali sono gli effetti che la qualificazione della fattispecie di cui all'art. 434, comma 2, c.p. in senso autonomo o oppure in senso circostanziale produce sul piano dell'elemento psicologico del reato?

f) secondo una ricorrente affermazione giurisprudenziale (v., ad es., Cass. III 16.1.2008, n. 9418), «*la durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato*»: fenomeni, connessi all'attività d'impresa, di progressivo inquinamento dell'ecosistema attraverso la dispersione di sostanze pericolose per la salute umana, possono essere sussunti nella fattispecie di disastro innominato, senza travalicare i limiti dell'interpretazione estensiva?

g) in prospettiva di riforma, si discute circa le soluzioni idonee ad assicurare un'autonoma ed efficace considerazione politico-criminale del c.d. *disastro ambientale*: in sede di accertamento del pericolo per la salute collettiva, quale spazio potrebbe trovare il ricorso ad evidenze epidemiologiche?

h) da recenti vicende giudiziarie, come quelle aventi ad oggetto i casi Eternit ed Ilva, emerge la tendenza ad un sempre più penetrante *controllo giudiziario* sull'attività d'impresa: fino a che punto il risveglio 'applicativo' del 'disastro innominato' si iscrive nel cronico '*stato di necessità*' determinato dall'inerzia del legislatore?

DAVID BRUNELLI

IL DISASTRO POPULISTICO

1. *Disastro innominato, fra garantismo e populismo penale*. – Da sempre la figura del c.d. «disastro innominato» scavata nell'art. 434 c.p., sinistra non solo per il sostantivo, evocativo di catastrofi, ma anche per il terribile aggettivo di manzoniana memoria, pone allo studioso allarmanti interrogativi. Essi si rinvigoriscono vieppiù, da quando un simile strumento è stato impiegato come riposta rabbiosa a fenomeni criminosi connessi all'anarchico ed eccezionale sviluppo delle attività produttive nella seconda metà dello scorso secolo, tali da coinvolgere una moltitudine di vittime (reali e potenziali) e in grado di generare conseguenze smisurate, anche irreversibili, sulle condizioni di vita di comunità e popoli. Si tratta degli interrogativi fotografati con puntualità ed efficacia nell'introduzione di questo dibattito.

I rilievi ivi formulati, in definitiva, hanno come matrice comune l'istanza garantista propria del diritto penale liberale. Essa, brandendo il vessillo del principio di legalità, richiede modelli di incriminazione riconoscibili, sia con riguardo al fatto materiale oggetto di divieto, sia con riguardo al criterio soggettivo dell'imputazione; conseguentemente, pretende dai giudici una scrupolosa attenzione al testo scritto della legge, contro le tentazioni di imboccare scorciatoie, semplificazioni, tattiche elusive, pur esperite nel superiore interesse sociale di fornire una risposta adeguata ai bisogni sociali di punizione, e tuttavia istituzionalmente precluse alla magistratura. È evidente, infatti, che la spinta a «rendersi protagonisti di scelte criminologiche che trascendono la sfera giudiziaria», con conseguenti «ricorrenti tensioni verso forzature della realtà e del senso delle cose»[1], sarà tanto più alimentata quanto più il legislatore, ben lontano dal modello di saggio e brillante "architetto" del sistema a cui pensava Cesare Beccaria, si comporti come un mercante da strapazzo, pronto a vendere la propria merce d'occasione al migliore offerente, così tradendo l'essenza del suo compito. Vuoti di disciplina o deleghe in bianco sono scenario non presidiato e pronto per le più disinvolte scorribande giudiziarie.

Il "modello" sembra scontato e anche un po' "logoro": la dottrina reclama rispetto dei principi e delle garanzie del diritto penale liberale contro un legislatore tutt'altro che geloso delle sue prerogative e attento alla sua sovrana funzione, stigmatizzando le "forzature" interpretative della giurisprudenza, che, a sua volta, lungi dal ritrarsi in un atteggiamento cauto e conservativo, impiega con studiata lucidità gli ordigni legislativi mal costruiti per farsi primattrice di battaglie politico-criminali. Il tutto, naturalmente, avviene invano, come se si trattasse di un elegante e velleitario esercizio di stile, svolto all'interno di un gioco di ruolo privo di qualsiasi capacità di incidenza.

Eppure, anche di recente, non sono mancate le voci di chi tenta di smarcarsi dall'ineluttabilità di una simile "recita" e sembra provare a proporre un nuovo modello di interlocuzione, di taglio "realista" e non più "idealista", nell'ambito di una riflessione che comprende il ripensamento anche delle basi del diritto penale liberale.

Proprio nel precedente volume di *questa Rivista*, uno dei più importanti studiosi italiani, nel fare il punto sul "populismo penale", per caratterizzarne i connotati all'incrocio tra "populismo politico" e "populismo giudiziario", lancia l'interrogativo circa l'intrinseco carattere "populistico" del diritto penale, finendo

[1] Parole di monito tratte dalla ricchissima sentenza delle Sezioni unite della Cassazione nel processo Thyssen, in cui la stigmatizzazione si accompagna all'incitamento ai giudici ad analizzare i fatti «con atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni precostituite, di maniera» (Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, Espenhahn, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1936).

per propendere verso una risposta affermativa sulla base del rilievo che «la materia dei delitti e delle pene intrattiene – pressoché da sempre – rapporti di strettissima vicinanza o contiguità, sino a farsene in qualche modo specchio, con la dimensione comunitaria e con il profilo identitario propri di una determinata popolazione in un determinato momento storico»[2].

Per conseguenza, viene tacciata di cedevolezza verso suggestioni populistiche l'opinione di chi, richiamando quei rapporti storicamente scontati tra la «materia dei delitti e delle pene» e la comunità in cui la stessa è chiamata ad operare, auspica chiarezza nelle incriminazioni e nelle risposte sanzionatorie, funzionalità del sistema sanzionatorio, riconoscibilità del messaggio normativo quali condizioni irrinunciabili per tornare a scommettere ancora sul diritto penale come strumento di orientamento dei consociati e di tutela giuridica della società.

Il ragionamento sembra stringente poiché la vocazione populistica del diritto penale viene collegata alla necessità che le norme che illustrano i delitti e le pene siano rivolte ai destinatari e possano funzionare nei loro confronti come comandi e divieti, in modo da condizionarne e indirizzarne i comportamenti. Tale necessità importa indubbiamente l'intelligibilità del messaggio, nel senso che il legislatore deve consentire che sia compreso il significato di ciò che si deve fare o non fare, ma anche deve rendere possibile per il destinatario riconoscere il fondamento che legittima la pretesa. Dal che si deduce, in definitiva, che la matrice populistica del diritto penale e delle opinioni che la fanno emergere, risiederebbe nella ricerca del consenso sociale[3]: la tenuta dei precetti e finanche la loro legittimazione, essendo direttamente proporzionali al "gradimento" che incontrano, spingerebbero il legislatore ad intercettare i bisogni, i sentimenti, le aspirazioni dell'opinione pubblica. La "deriva" populistica del diritto penale consisterebbe allora nell'aderire a tali pulsioni, ovviamente dopo averle opportunamente "fomentate", se non artatamente "create", alimentando paure, costruendo miti, evocando fantasmi, il tutto attraverso sapienti e rodate macchine comunicative.

Come il cane che si morde la coda, la battaglia contro il populismo giudiziario (e legislativo) si disvela a sua volta una battaglia inesorabilmente populista!

[2] G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *questa Rivista*, 2013, 102 ss.

[3] Il primo "populista" fu, in questo senso, Cesare Beccaria, il cui leggendario libello è stato di recente in molti luoghi e occasioni celebrato per via della ricorrenza del suo 250° compleanno; da quel testo basta qui estrapolare solo alcune celebri parole: «*se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi siano scritte in una lingua straniera al popolo, che le ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso quale sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico*» (C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § V, Livorno, 1764).

Il ragionamento, però, non è condotto alle sue naturali conseguenze, avendo precisato l'illustre Autore che lo scopo del saggio è unicamente quello di «offrire spunti di analisi» e non «presentare tesi compiutamente elaborate», ma basterà qualche ulteriore riflessione per sviluppare quegli spunti e condurli secondo logica a conclusioni operative, onde saggiarne ulteriormente la tenuta.

Infatti, essendo pacifica la valenza "negativa" che reca con sé la qualificazione di "populista" affibbiata a un pensiero o a un'azione, sarebbe logico verificare se quel pensiero o quell'azione abbiano alternative e se tali alternative consentano di superare o attenuare gli inconvenienti di quelle tacciate di populismo. In particolare, nella nostra prospettiva, non si esce da una rigida alternativa, perché l'errore della dottrina "vetero"populista, ancora prona alla dimensione "mitologica" della legalità[4], potrebbe riguardare due aspetti: a) auspicare la "riduzione" del diritto penale a pochi precetti e a poche sanzioni, chiari e comprensibili; b) ovvero, più radicalmente, credere che il diritto penale possa avere ancora una funzione, pur avendo la storia, anche recente, dimostrato il suo ineluttabile fallimento.

Dunque, per converso e paradosso, la trama populistica si interromperebbe continuando a navigare dentro un diritto penale incrostato e stratificato dai mille interventi normativi dell'emergenza, dalle dimensioni gigantesche e indefinite, dove la pena si confonde con il premio al punto che talvolta si infligge l'una per conferire l'altro, luogo in cui ogni scorribanda giudiziaria è possibile, ogni soluzione "si trova", ove regna l'insondabile mistero del processo, percorso mistico che conduce a traguardi imperscrutabili ed inimmaginabili e la "condanna", l' "assoluzione", il "castigo" sono entità affatto indipendenti dalla responsabilità penale e dalle regole che la governano[5]. La "complessità" del mondo circostante continuerebbe a trovare così nello "gnommero" della giustizia penale, nel groviglio dei sottosistemi, il suo ineluttabile specchio riflettente, essendo ogni opera di semplificazione e di chiarimento non solo impossibile ("utopica") ma soprattutto ispirata a intollerabile populismo.

Qualcosa non torna, però, in questo svolgimento, perché l'idea di un diritto penale minimo, condiviso, chiaro nei contenuti è alla base dell'ideale garantistico che l'illuminismo ci ha consegnato e che marca l'essenza stessa della "materia dei

[4] Sembra si faccia ora strada una "nuova" legalità, non più dedita a ricercare la "qualità" del testo normativo, ma quella delle «relazioni della rete del diritto», assumendo il principio in una dimensione «teleologica», in sostituzione della dimensione tradizionale, «pura esecutiva ed ipotattica» (M. VOGLIOTTI, *Legalità*, in *Enc. dir., Annali,* vol. VI, Milano, 2013, 371 ss.; ID., *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Torino, 2011, 35 ss.).

[5] Un recente affresco in D. FONDAROLI, *L'accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma del "caso per caso" ed il "circo mediatico giudiziario". Il nuovo particolarismo giuridico*, in *Arch. pen.*, 2014, 135 ss.

delitti e delle pene" e perché la stigmatizzazione del populismo penale e delle nefandezze che esso è in grado di generare proviene innanzitutto proprio dai moderni (ri)fondatori del garantismo penale. Se dunque il populismo penale è la negazione delle garanzie, sembra difficile tacciare di deriva populista l'aspirazione alla chiarezza e alla riduzione dei delitti e delle pene, che rappresenta la base dell'ideale garantista.

L'errore non consiste, allora, nell'invocare un simile traguardo e l'alternativa non consiste nella aspirazione a perpetuare l'esistente: il superamento del populismo intrinseco al diritto penale imporrebbe, perciò, più radicalmente di *rinunciare a coltivare l'illusione che la pena possa servire alla comunità*, costituendo qualcosa di diverso dalla mera manifestazione della sovranità e del potere pubblico. La pena è un mero dato della realtà. Esiste, dunque va arginata e disciplinata; non però perché si possa investire ancora su di essa come strumento di tutela di beni giuridici e di controllo dei conflitti sociali, ma semplicemente come fattore, veicolo e simbolo di rassicurazione sociale: vicenda complessa come complessa è la realtà politica e giudiziaria che la manipola.

In questo scenario crudamente realistico (non "utopico"), il ruolo del giurista è relegato a quello del sorvegliante "tecnico", chiamato a interagire con la politica e con la magistratura mettendo a loro disposizione gli arnesi del mestiere, disilluso protagonista di una rassegnata stagione di "gestione" delle tensioni sulla pena, disincantato interprete della caduta degli ideali.

Conclusione, stavolta, plausibile, ancorché non esaltante: *basta con il diritto penale!* Pur non avendo ancora trovato "qualcosa di meglio" non possiamo più credere alle virtualità di uno strumento fiaccato dal tempo e privo di teorica giustificazione come la pena; il discorso sulla pena ha il limitatissimo orizzonte delle vicende puramente politiche, sta e cade con l'opportunità del disegno contingente, strumento neppure primario di creazione di consenso popolare, animale tra i più feroci della giungla mediatica. Nulla che possa interessare la filosofia, la scienza del diritto, la scienza sociale.

In questa prospettiva, il garantismo penale è mero argine al potere; funzionale solo a se stesso più che a disegni strategici di ampio respiro.

In effetti è verosimilmente necessario abbandonare l'"illusione penalistica" per la fragilità dei suoi presupposti (siamo davvero liberi?),la sua comprovata inefficienza (frena solo chi già sarebbe altrimenti frenato), la sua intrinseca immoralità (lo Stato non può minacciare e infliggere male fisico ai consociati, raddoppiando così il male del delitto), la difficoltà di mettere in pratica la minaccia (giustizia penale allo sbando, carceri disumane). Ma è giusto farlo semplicemente per la sua inevitabile compromissione populistica (interloquisce col popolo, ne intercetta i bisogni, pretende di indirizzarne i comportamenti)?

Per rispondere alla domanda occorre ulteriormente chiedersi in che senso il diritto penale è condannato ad essere intrinsecamente populista e se tale contrassegno urti irrimediabilmente con le concezioni liberal-democratiche che impongono laicità e "neutralità" dello Stato, che pretendono eguale trattamento di tutti i valori e di tutti i disvalori che emergono nella società, riducendo il più possibile le aree in cui si identificano valori e disvalori, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto.

Sotto questo profilo la questione rischia di diventare terminologica più che di contenuti, poiché la circostanza che il meccanismo della minaccia-persuasione penale serva per trattenere i consociati dall'offendere beni giuridici mediante comportamenti che li ledono o che li mettano in pericolo, illustrando loro cosa devono fare o non fare può anche determinare l'ascrizione di tale meccanismo alla voce "populismo", ma certamente una simile qualifica non assumerebbe ancora quella valenza negativa che solitamente le si attribuisce.

Populista in senso negativo potrebbe essere solo il *contenuto* del messaggio normativo che viene trasmesso, non il *metodo* con cui si trasmette e lo *scopo* che si vuol perseguire in quanto tale. Ci si può anche "scandalizzare" di fronte alla prospettiva di uno Stato che vuol (ri)educare i cittadini, indicare loro cosa è corretto e cosa è scorretto, sensibilizzarli al rispetto di certi valori e al disprezzo di certi disvalori; ma ciò solo in quanto si conosca a cosa mira la (ri)educazione, quali sono i comportamenti corretti e quelli scorretti, quali sono i valori e i disvalori. Non prima e a prescindere da questa conoscenza il diritto penale diventa (negativamente) populista.

Se poi ci si attesta su una dimensione minimalista del diritto penale, ruotante attorno a pochi e condivisi valori e disvalori, non mutevoli nel tempo ma stabili e al riparo dai rivolgimenti politici, e si annoverano tra tali valori proprio la libertà e la democrazia, il rispetto della persona e della comunità in cui vive, l'eguale trattamento di tutti i consociati, il fatto che anche il diritto penale funzioni come veicolo promozionale di un simile messaggio non può essere stigmatizzato come l'aspirazione di una deriva populistica, assumendo la qualifica nel suo significato negativo. L'espressione «diritto penale liberale» non è in quanto tale un ossimoro sol perché quel "diritto" tanto poco sarebbe liberale da non tollerare il "dissenso", anzi da imporsi contro la volontà dei devianti; lo diventa se i suoi contenuti si pongono in contrasto con i principi di libertà e democrazia, se lo Stato va oltre e "abusa" dello strumento[6], eventualmente anche sul presupposto di ritenere condivisa dalla maggioranza del popolo la sua azione, anche se il Parlamento operi nella con-

[6] Sulla possibilità dell'abuso come dato critico del modello di ordinamento basato sul primato della legge, D. PULITANÒ, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, in *Studi in onore di G. Marinucci* (a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero), vol. I, Milano, 2006, 666 ss.

vinzione di godere del massimo consenso nel momento storico nel quale interviene e dunque di farsi interprete dei bisogni sociali di punizione, anche se il Giudice che "supplisce" all'inerzia parlamentare o "corregge" il tiro di quelle scelte sia certo di non poter agire diversamente nella tutela del pubblico interesse.

Solo l'*abuso del diritto penale* non può essere liberale, e spesso tende ad assumere i contenuti del populismo politico. Solo l'abuso della pena (nella minaccia come nell'esecuzione) crea il "nemico" e lo distingue dall'"amico", espressioni che rimandano ad un contenuto morale del diritto penale, orientato alla "condotta di vita" più che al fatto commesso, alla inclinazioni più che ai comportamenti esterni, al tipo di autore più che agli accadimenti materiali.

"Nemico" non è ogni consociato che infranga un precetto penale, perché il diritto penale liberale non crea nemici, proponendosi di prevenire comportamenti criminosi ed essendo disponibile a rieducare chi non ha saputo trattenersi dal commetterli; rifugge da etichette soggettive, perché è amorale e laico. La circostanza che sia composto da pochi precetti attorno a beni riconoscibili, la necessità della cui tutela è largamente condivisa, non fa del deviante un "diverso", destinato alla gogna e al ludibrio; è circostanza, piuttosto, che legittima la pena nei suoi confronti, condizione di validità del percorso rieducativo, elemento che giustifica l'afflizione e il dolore.

Se, dunque, dobbiamo spingerci a cercare qualcosa di meglio del diritto penale non è per la intrinseca natura populista del meccanismo che lo caratterizza; la deriva populista è solo il (sotto)prodotto di una politica criminale scellerata, ben descritta dalla dottrina[7], per nulla ineluttabile perché semplice espressione del populismo politico del nostro tempo e che trova fertile terreno di coltura in un sistema penale devastato dalle mille incriminazioni, dalle mille contraddizioni, dalla fantasmagoria di spinte e controspinte, fotografia non della "complessità" della materia da regolare ma del disorientamento, della pigrizia mentale, dell'opportunismo con cui a quella materia ci si avvicina.

Il populismo non sembra, in definitiva, rappresentare un intrinseco connotato del diritto penale, risolvendosi piuttosto in una fosca variabile politico-criminale dei suoi contenuti. La dottrina, che ha ben chiaro il fenomeno, non può che continuare a stigmatizzarlo. Quando si passi poi al (doveroso) tentativo di arginarlo, il discorso diventa più impalpabile e passa attraverso le tentacolari e non sempre controllabili modalità di creazione del consenso politico.

[7] Da ultimo, v. l'affresco di D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *questa Rivista*, 2013, 125 ss., sul presupposto che «le politiche del diritto penale sono un potente strumento di autorappresentazione politica».

2. *Disastro innominato e disastro ambientale-sanitario: la rarefazione della legalità.* – La vicenda del c.d. disastro innominato è, nelle prospettiva di cui parliamo, assolutamente emblematica. Fuori discussione la necessità di predisporre un presidio penale a tutela dell'ambiente e della incolumità pubblica in relazione ai fenomeni di grave inquinamento e/o contaminazione dei siti, il "diritto vivente" – formula soave con cui la Corte costituzionale designa il "diritto (di creazione) giurisprudenziale" – scova nelle pieghe dell'art. 434 c.p. la fattispecie di evento a forma "liberissima" in grado di assecondare al meglio quelle necessità. Dotata della indispensabile "flessibilità" sul piano oggettivo, in modo da ricomprendervi fenomeni di "macroinquinamento" per i quali si presenta insufficiente non solo la modalità contravvenzionale del superamento dei limiti tabellari o del difetto di autorizzazione, ma anche quella delittuosa della gestione illecita di «ingenti» quantitativi di rifiuti (ora art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 151), essa è persino corredata da entrambe le forme soggettive di imputazione, grazie alla duplicazione colposa dell'art. 449 c.p. Ciò consente agli operatori giudiziari di "graduare" al meglio la risposta sanzionatoria e la strategia processuale conseguente: più grave è il "disastro", più sarà "doloso", perché agevolmente riconducibile al fragile cono volitivo basato sulla rappresentazione della realtà (anche potenziale), mentre, i casi al confine con l'art. 260 d.lgs. n. 152/2006, ben possono essere trattati come dovuti a trascuratezza e scarsa sensibilità ambientale.

Il codice Rocco era stato davvero lungimirante, quando ha inserito la clausola del disastro innominato proprio pensando al futuro della realtà produttiva ed industriale di cui si cominciavano a scorgere le potenzialità, pronosticando che potessero sorgere nel tessuto dei reati contro l'incolumità pubblica delle «lacune» al confronto con la multiforme «varietà dei fatti»; pensava, invero, ai possibili disastri "automobilistici" o ad altri "incidenti" gravi che la tecnologia avrebbe potuto ingenerare, non – con ogni probabilità – alle devastazioni progressive dell'ambiente dove vive l'uomo causate dall'incessante attività produttiva, sviluppatasi disordinatamente e senza alcuna cautela per anni o decenni, ove il risultato "disastroso" (perché gravemente distruttivo e vasto), pur in grado di generare pericolo per la vita o l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, non è preceduto da un unico fattore che, isolato nel tempo e nello spazio, costituisce l'"*incidente*" capace di far deflagrare la «violenza» scatenante la catena causale.

Che il legislatore storico pensasse al disastro innominato come a un "*incidente*" innominato, che si registra un certo giorno in un certo luogo, si ricava oltre che dagli esempi che illustrano la scelta nella relazione ministeriale di accompagno, dal parallelismo con tutti i disastri "nominati" presenti nel codice e financo dalla stessa disposizione normativa («crollo di costruzione») che l'aggettivo «altro» convoca come metro di paragone.

Un'indicazione conforme è reperibile, verosimilmente, anche dall'anticipazione della punibilità scolpita nella fattispecie base di cui al comma 1, la quale punisce innanzitutto qualunque «fatto diretto a cagionare» un disastro, con rimando al comma 2 per il rilievo penale del disastro che «avviene». L'anticipazione è necessariamente basata sull'elemento diacronico, perché richiede che si scorga in ogni caso un *iter criminis* all'interno del quale individuare un momento del tempo in cui il disastro non è ancora avvenuto, ma può avvenire (se non è addirittura probabile che avvenga) in conseguenza del «fatto» che innesca il meccanismo causale.

Con la tecnica normativa di anticipazione, dunque, il legislatore ha inteso evidenziare e colpire "per tempo" un fatto già pericoloso in relazione all'evento temuto, più che la fase preliminare di un processo destinato a riprodursi di seguito con conseguenze sempre più incisive. Il «fatto» potrà anche consistere in una attività seriale, ma il risultato a cui lo stesso è diretto non può che manifestarsi, con effetti dirompenti ed eventualmente duraturi, in un solo momento "finale", alla stregua degli altri "incidenti" a cui si riferisce il codice.

Anche la «frana» di cui all'art. 426 c.p., per esempio, può realizzarsi a seguito di spostamenti del terreno impercettibili durati per anni, ma, a un certo punto l'evento finale si manifesta fragorosamente all'esterno in maniera prorompente e definitiva.

Per disastro "ambientale-sanitario", invece, si intende in genere un fenomeno "di durata", in cui, ammesso che sia plausibile in concreto distinguere due fasi, la prima delle quali caratterizzata da conseguenze non ancora catastrofiche o così vaste e insidiose, e la seconda in cui l'impatto sui corpi sensibili ha ormai assunto proporzioni importanti e distruttive («il disastro avviene»), è evidente che non si potrà mai isolare nel tempo un «fatto», anche se contrassegnato da "abitualità", il quale innesca il meccanismo casuale produttivo del disastro, che non sia la mera reiterazione del precedente omologo «fatto» semplicemente «diretto» a cagionarlo. A parte, dunque, la difficoltà di stabilire quando si raggiunga la prima "fase" e quando si passi dalla prima alla seconda[8], nel disastro ambientale-sanitario, dopo

[8] Anche questo elemento è affidato al puro arbitrio del giudice, il quale senza che sia reperibile alcun criterio legale-tecnico deve stabilire se vi sia stato il disastro o solo un pericolo di disastro, senza escludere la possibilità che il processo produttivo inquinante si possa essere interrotto anche prima sulla soglia del mero pericolo del pericolo. La legalità rarefatta, abbarbicata all'insondabile nozione di «disastro» riceve un ulteriore colpo di maglio, diradandosi ancor di più nelle nebbie del pericolo e, nella sostanza, consegnando al giudice un modulo in bianco da riempire a piacere. Si veda, per esempio, la sentenza sulla centrale termoelettrica di Porto Tolle, in cui il Tribunale, impiegando le indagini epidemiologiche (nelle zone di massima ricaduta delle emissioni della centrale, si è registrato un incremento dei ricoveri infantili dell'11% per malattie respiratorie, pari a 76 ricoveri su 674, negli anni dal 1998 al 2002), esclude sia avvenuto il disastro (poiché i ricoveri nulla dicono circa la *gravità* della malattia), ma non ha difficoltà a stabilire che sia stata raggiunta la fase del(l'evento di) pericolo (Trib.

il primo «fatto» (soltanto) diretto a cagionare il disastro, perché l'evento temuto si verifichi occorre sempre un ulteriore «fatto» in grado di produrlo, che si aggiunga al "primo" e che consiste nella reiterazione delle condotte inquinanti e/o pericolose per la salute e/o l'incolumità pubblica. Il che vuol dire che se l'attività inquinante si ferma alla prima fase, la sussistenza del delitto di cui al comma 1 si fonda sul seguente virtuosismo: che quel «fatto», seppure «diretto» a cagionare il disastro e seppure necessariamente causativo di un «pericolo per l'incolumità pubblica», non sarebbe tuttavia in grado di generare l'evento di cui al comma 2. Una sorta di improbabile tentativo incompiuto inidoneo, dosato con chirurgica precisione, in un contesto aperto però al totale arbitrio del giudice[9].

Molto più probabile, dunque, che seppure nel codice Rocco sia stata immessa tra i delitti contro l'incolumità pubblica una clausola generale pressoché "in bianco", in grado di assicurare in futuro la massima "prestazione" possibile alla pena come baluardo contro i rischi ingenerati dallo sviluppo tecnologico e produttivo, anche a costo di derogare al criterio della sufficiente determinatezza a cui in gran parte quel codice si era "spontaneamente" attenuto nella scrittura delle fattispecie criminose, tuttavia quell'ordigno non potesse essere impiegato per colpire il fenomeno del grave inquinamento ambientale senza ulteriori inaccettabili forzature; se nel linguaggio comune si può descrivere il fenomeno nei termini di un "disastro", nel linguaggio penalistico l'operazione si presentava come piuttosto problematica.

Rinunciare alla pretesa "minima" che il disastro, pur innominato, fosse però contrassegnato dall'evidenza esterna di un (macro)evento distruttivo prodotto

Rovigo, 31 marzo 2014, Arrighi, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it,* 16 ottobre 2014); tale soluzione "di compromesso" sembra raggiunta non già sul rilievo che il «fatto» diretto a portare il disastro non si sia protratto per il tempo necessario alla causazione dell'evento, ma operando una distinzione qualitativo-probatoria tra pericolo di disastro e disastro avvenuto, basata sulla prova della gravità dell'impatto sulla popolazione causato dalla condotta. Tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 434, insomma, non si instaurerebbe un rapporto di progressione criminosa, sicché quel «fatto diretto a» sarebbe destinato a rimanere tale anche se la condotta inquinante fosse proseguita a lungo: il pericolo di disastro sarebbe semplicemente un evento minore, che richiede un minor impegno probatorio sulle possibili conseguenze per l'incolumità e/o la salute pubblica. Una interpretazione del tutto "innovativa", che la dice lunga sulla libertà del giudice in un ambiente a legalità rarefatta come quello dischiuso dal "diritto vivente".

[9] Nel caso Eternit, la situazione sarebbe così sintetizzabile secondo l'avviso espresso dal Procuratore generale della Cassazione, nella citata requisitoria: «a) le fibre non sono state ancora immesse nell'ambiente ma è questione di tempo siamo nel pericolo di disastro; b) le fibre sono immesse nell'ambiente ma in misura non rilevante siamo ancora nel pericolo di disastro; c) le fibre vengono immesse (a seguito di condotte ripetute) in maniera rilevante nell'ambiente siamo nel disastro», essendo decisivo per il passaggio dalla fase b) alla fase c) il riscontro che «l'immissione nell'ambiente ha assunto una *dimensione massiccia o rilevante*».

improvvisamente e in un unico contesto spazio-temporale da un «fatto» diretto a cagionarlo, significava, infatti, non solo aderire ai bisogni di tutela del (sempre più prezioso) bene ambiente, ma anche dischiudere l'applicazione di una norma fortemente in tensione con il principio di legalità-determinatezza a qualunque fenomeno distorsivo impattante fosse scaturito dai processi produttivi. Ad esempio, la semplice commercializzazione per un certo periodo di tempo di un prodotto difettoso, in grado di far sorgere pericolo per l'integrità fisica della cerchia dei potenziali consumatori, avrebbe senz'altro potuto ricevere analoga qualificazione giuridica.

In tal modo, in barba alla tenuta minima dei principi costituzionali, l'illecito penale, che una vulgata tradizionale pretende di descrivere come «*a modalità di lesione*», finisce per "sorpassare a destra" l'illecito civile, istituzionalmente aperto a ricomprendere invece qualunque «*lesione*», non richiedendo né la "modalità" (data la forma libera), né la "lesione" (data l'anticipazione e comunque l'irrilevanza di danni a carico di persone o cose).

La storia è nota ed è stata segnata definitivamente da una non felice sentenza della Corte costituzionale, che, probabilmente indotta dall'esigenza "politicamente corretta" della stabilizzazione del sistema di tutela dell'ambiente, non solo ha sancito la compatibilità costituzionale del «disastro innominato» con il principio di determinatezza, ma ha finito per avvalorarne l'interpretazione latissima, in grado di ricomprendervi anche il c.d. disastro ambientale. È proprio – paradossalmente – il non comune gioco sinergico tra una apertura legislativa all'analogia e la sua forzatura interpretativa ad aver prodotto la stabilità del "diritto vivente", come se la sommatoria di due operazioni "fragili" potesse garantire la robustezza del prodotto finito. Per la Corte, infatti, a convalidare la bontà dell'operazione legislativa consistente nell'immettere nel codice una incriminazione che ruota attorno ad una espressione «in sé ambigua, generica o polisensa», sta proprio il riscontro della nozione di disastro accolta dal "diritto vivente", e poco importa che, in definitiva, il rimettente avesse sollevato il dubbio di costituzionalità segnatamente per far controllare se la sommatoria tra diritto vigente e diritto vivente non avessero prodotto un *vulnuns* insopportabile al principio di legalità. Non conta il contenuto di quella interpretazione, il cui controllo appare irrilevante; poco importa se quella giurisprudenza ha ignorato anche l'unico argine sistematico che si poteva ricavare dalla scarna proposizione normativa. Conta soltanto il dato formale che si tratti di un orientamento «*costante*». Il principio di legalità – in linea con le moderne tendenze ad esaltarne il carattere "ibrido" – finisce per assumere un valore relativo: non garantisce la riserva esclusiva in capo al legislatore delle scelte di incriminazione, come vorrebbe la tradizione illuminista, ma esprime solo un'esigenza di certezza-stabilità-ragionevolezza del diritto, che è a-

deguatamente garantita anche se dovesse risultare, all'esito dell'operazione, che le scelte le ha compiute il giudice e non la legge[10].

Il "diritto vivente" può proseguire indisturbato il suo cammino, anche perché il richiamo finale della sentenza, che ammette che la riconduzione all'art. 434 del c.d. disastro ambientale è una delle «soluzioni interpretative non scevre da profili problematici» e perciò raccomanda che per il futuro essa «formi[…] oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale», lungi da sortire un qualche effetto pratico sullo *jus condendum*, si risolve nella esplicita liquidazione proprio di quei «profili problematici».

La Corte costituzionale si mette così alla testa del "diritto vivente" e – ben lungi dal prendere le distanze dai suoi contenuti – pialla con decisione ogni asperità, tra l'altro non accorgendosi – di fatto – che il patrocinato metodo della "comparazione" con le altre figure dei disastri nominati alla ricerca di quei «tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere "disastro"» avrebbe dovuto mettere in luce che note comuni a tali figure sono *anche* il derivare da causa violenta, il carattere istantaneo del macro-evento, la sua concentrazione spazio-temporale, la sua percepibilità immediata; estremi che la sentenza non menziona – limitandosi a parlare delle dimensioni straordinarie dell'evento distruttivo e della sua pericolosità per l'incolumità pubblica –, i quali, puntualmente, fanno difetto nel c.d. disastro ambientale.

3. *Spaziature del dolo nell'art. 434 c.p.* – Creatura del "populismo giudiziario" che scopre e valorizza espressioni di populismo legislativo d'annata, la riconduzione del c.d. disastro ambientale al disastro innominato ha, dunque, strada spianata. La materia – come accennato – offre anche interessanti spazi di flessibilità sul piano della tipicità soggettiva, in grado di testare le *performances* più spinte del dolo eventuale, non solo per applicare ai fatti colposi la pena per quelli dolosi, ma soprattutto per poter fruire del "*bonus*" legato all'anticipazione della punibilità che la variante dolosa della fattispecie concede, qualora lo stadio del "disastro" non sia ancora conclamato o non si disponga di una piena prova sul punto.

Lo spaccato giudiziario mostra disinvolti imprenditori, a volte ai vertici di grandi aziende, mossi dall'intento di ottimizzare i loro profitti a tutti i costi, anche quello di provocare contaminazione di siti e inquinamenti di terreni, acque, aria e dunque disposti ad adottare o proseguire modi di produzione dannosi o

[10] Per una messa in guardia rispetto alla "tassativizzazione" delle fattispecie penali da parte del "diritto vivente", che prescinda dal controllo sul come questo si sia formato e si accontenti del mero fatto della sua esistenza, D. PULITANÒ, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, cit., 677 s.

pericolosi per l'ambiente e per la salute. Difficile poter sostenere che costoro abbiano posto in essere le condotte inquinanti con l'intenzione di provocare un disastro ambientale, più agevole è ritenere che si sono rappresentati come possibile o probabile conseguenza collaterale tale risultato e nonostante ciò abbiamo persistito nel loro proposito, incuranti della conseguenza.

Lo strumento di elezione per trattare un simile atteggiamento psicologico è naturalmente quello del dolo eventuale, ma per sostenere la compatibilità tra dolo eventuale e disastro innominato occorre fare i conti con la "insidiosa" formula del «fatto diretto a», che a tutta prima si mostra "ostile" alla bisogna[11].

Eppure, anche questo ostacolo non sembra insormontabile per la "furia iconoclasta" di un diritto vivente ormai concentrato sull'obiettivo finale. Due sono le possibilità che si intravvedono.

La prima passa dall'affermazione della possibilità di realizzare il fatto di cui all'art.434 con il dolo eventuale, una volta che si sia data valenza esclusivamente oggettiva alla «direzione» verso il disastro che la formula normativa richiede: quel fatto non sarebbe dall'agente voluto in quanto diretto alla causazione di un disastro, ma sarebbe voluto anche a costo di correre il rischio che si diriga verso il disastro, potendolo causare.

La questione è ampiamente trattata in relazione alla formula del tentativo e – come noto – in quella sede ha avuto un riscontro negativo; tuttavia, il diritto vivente la ripropone nella specie, perché vi trova un argomento di sostegno: prendendo come punto di riferimento l'ipotesi del comma 2 dell'art. 434, la quale non può che essere contrassegnata da una forma di dolo coincidente con quella del comma 1, a prescindere dalla sua controversa natura giuridica (circostanza o titolo autonomo di reato), il sistema non potrebbe tollerare l'irragionevole conclusione che uno stesso fatto sia punito se realizzato per colpa (art. 449 c.p.) e non per dolo eventuale, poiché si creerebbe una inammissibile "zona grigia" tra il fatto colposo e il fatto intenzionalmente perseguito. A riprova, si osserva che nei casi in cui il legislatore punisce inequivocabilmente solo il dolo intenzionale (es. art. 323 c.p.), non è prevista la forma colposa di realizzazione del fatto.

La seconda possibilità interpretativa tiene ferma la conclusione tradizionale circa l'incompatibilità del dolo eventuale con la formula «fatto diretto a», ma pesca tra le pieghe del concetto di dolo intenzionale un sottile distinguo. Si sostiene che occorra non confondere l'intenzionalità del fine con quella del mezzo e si os-

[11] Qui la stessa giurisprudenza (per tutte, Cass. Sez. I, 7 ottobre 2009, n.41306, rv. 245039; Cass. Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36626) sembrava attestata sulle posizioni tradizionali della dottrina, che – come noto – al massimo concedeva spazi per il dolo eventuale solo sull'ultimo tratto della fattispecie concernente la derivazione di un «pericolo per la pubblica incolumità» (per tutti, in dottrina, G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 415).

serva che nei processi in questione «l'imputato aveva come obiettivo finale il profitto, ma se per realizzarlo doveva compiere fatti diretti al disastro (come mezzo al fine) egli ha intenzionalmente voluto il mezzo che lo portava al fine»[12].

Invero, accontentarsi del dolo intenzionale rispetto al fine può costituire un abile artificio retorico, ma non sposta il problema di fondo, proprio perché è in discussione l'intenzionalità del disastro e non soltanto l'intenzionalità del fatto obiettivamente diretto a provocarlo.

Per un verso o per un altro, dunque, nella sostanza l'operazione di "semplificazione" del dolo del disastro comporta una completa trasfigurazione del modello di reato varato nel codice Rocco, finendo per equiparare il fatto di chi, con l'intenzione di provocare una frana o il crollo di un edificio, posiziona il quantitativo necessario di dinamite per ottenere il risultato, al fatto dell'imprenditore poco sensibile all'ambiente e alla salute delle persone, ma molto attento a risparmiare sui costi d'esercizio, che smaltisce i rifiuti o scarica i residui della produzione per un lungo periodo senza il rispetto delle procedure e delle regole, incurante del rischio di causare un pericolo per l'incolumità pubblica di cui si rappresenta la possibilità.

Poter disporre di una fattispecie che sul piano oggettivo consente di far "scorrere" a piacimento il fatto dal pericolo del disastro al disastro avvenuto semplicemente in base alla quantità e all'importanza della contaminazione e dell'inquinamento prodotto, e sul piano soggettivo presenta addirittura la graduazione delle tre forme del dolo e delle due della colpa, in sequenza tra loro, come in una scala decrescente, anch'essa inevitabilmente calibrata sulla quantità e sull'importanza della contaminazione; poter disporre di uno strumento del genere, dicevo, rappresenta per il giudice l'armamentario migliore possibile, in termini di efficienza della risposta sanzionatoria e di duttilità di impiego.

Poco importa, evidentemente, che allo strappo sulla legalità tenga dietro un maltrattamento del principio di colpevolezza e delle regole dell'imputazione dolosa. Il problema, infatti, non riguarda solo la c.d. compatibilità tra dolo eventuale e fatto di attentato; più in profondità, l'operazione comporta contemporaneamente una totale metamorfosi del dolo eventuale, che viene apertamente concepito come una forma *più grave* delle colpa con previsione, in quanto decisione di agire (o di omettere) in presenza di un rischio maggiore.

Lo rivela la stessa argomentazione con cui si denuncia l'irragionevolezza di un sistema che punirebbe solo il dolo intenzionale e poi la colpa, senza passare per le forme meno gravi del dolo, poiché, evidentemente, si basa sul presupposto concettuale dell'*omogeneità normativa* di tutti i criteri di imputazione soggettiva del

[12] È il ragionamento sviluppato dal Procuratore generale della Corte di cassazione, nella requisitoria del processo Eternit (in *www.dirittopenalecontenporaneo.it*, 21 novembre 2014).

fatto di reato e sull'idea che tra loro esista soltanto una differenza quantitativa. Perché, invece, se si riconoscesse l'alterità dei due criteri, la loro gravitazione in territori irriducibili l'uno all'altro (quello dell'essere e quello del dover essere), la scelta legislativa di punire solo il dolo intenzionale non sarebbe incompatibile con la previsione anche del fatto colposo, alla cui stregua valutare tutti i comportamenti che sfuggono alla prospettiva del dolo intenzionale.

Ma la sublimazione del processo di normativizzazione del dolo ha raggiunto la sua acme e impedisce di scorgere un così vistoso strappo alle regole: chi auspicava nel secolo scorso la purezza dogmatica del "concetto unitario di colpevolezza" è stato accontentato, l'unificazione essendo stata siglata dal "diritto vivente" per forgiare uno strumento efficiente di risposta a un ben preciso fenomeno criminoso.

Come noto, anche nello specifico argomento del dolo del disastro non è mancata la reazione della dottrina, la quale pretende, in forza della formula del «fatto diretto a», che il dolo eventuale venga cacciato dalla porta; salvo, però, che sotto mentite spoglie lo stesso indesiderato ospite possa rientrare dalla finestra, approfittando della licenza invece concessa al "dolo diretto", che si ha quando disastro e pericolo per l'incolumità pubblica possano costituire conseguenze certe della condotta del reo, stante – evidentemente – la oggettiva gravità della condotta del reo[13]. La soluzione è concettualmente corretta, ma dà la stura a opinabili applicazioni "quantitative" del dolo, calate in un terreno friabile come quello della distinzione tra rappresentazione altamente probabile o soltanto probabile del disastro.

Spunti interessanti, semmai, si possono cogliere dalla recente sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssen, che contiene un deciso richiamo alla necessità di frapporre una barriera assiologica fra dolo e colpa, evitando che l'idea di «un tratto di confine [possa] indurre a pensare erroneamente che tra l'una e l'altra figura vi sia, in linea di principio, una sfumata continuità», e proclamando che «dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetiche», che «appartengono a due distinti universi»[14]. Si tratta di enunciati stimolanti, che rischiano però di indebolirsi, quando si intuisce poi, proseguendo nella lettura, che tale diversità riposa, in fondo, sulla differente qualità della rappresentazione dell'evento («nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico», mentre la «rappresentazione, nella colpa, […] può ben essere vaga e alquanto sfumata»), e soprattutto quando si propone di utilizzare indicatori ancora una volta basati sulla *gravità* oggettiva della condotta («quanto più grave ed estrema è la colpa, tanto più si apre la strada

[13] A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, vol. IX, t. I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, Milano, 2008, p. 463.

[14] Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, cit., p. 1926.

ad una cauta considerazione della prospettiva dolosa») e della sua *durata* («una condotta lungamente protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza dei fatti apre realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione ed accettazione della conseguenze lesive»)[15]. Massima qui è l'espressione del *vuluns* al principio di legalità: il giudice si fa artefice del tipo, scorgendo le sembianze del reato e della sua consumazione, con un criterio di specie non ripetibile e non generalizzabile.

Quanto poi al decisivo controllo circa la «motivazione di fondo», il «fine della condotta», indicatori che dovrebbero riportare il dolo eventuale sulla sua autentica dimensione volontaristica, adeguatamente calibrata nella casella dogmatica della "colpevolezza dolosa", occorre stare bene attenti a non legittimare in tal modo un giudizio esterno sulla "moralità" e sulla "ragionevolezza" di tale motivazione, e chiarire che sotto questo profilo si tratta solo di verificare se la spinta psichica ad agire – *a prescindere dalla sua accettabilità sociale* secondo parametri esterni – sia talmente imperiosa, irrinunciabile e intrattabile per il reo da non poterlo far desistere ad alcun costo dall'azione.

La corretta applicazione di un simile criterio da parte della Cassazione nel caso concreto fa ben sperare per il futuro, ma l'insidia è dietro l'angolo e non è detto che il "diritto vivente" domini adeguatamente le sirene del "diritto penale d'autore", impiegando la colpevolezza non come *giudizio sulla volontà* ma come *strumento* per accertare la volontà. In tal caso si passerebbe dalla padella alla brace, perché l'oggettivizzazione del dolo sarebbe sostituita dal giudizio moralistico sul tipo di autore, per esempio sul tipo di imprenditore cinico spinto da avidità e brama di guadagno, proprio in un territorio che i filosofi sperimentali descrivono come maggiormente esposto a tali distorsioni[16].

[15] Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, cit., p. 1932.

[16] L'influenza della "morale" nel modo di comprendere e valutare gli accadimenti del mondo esterno è chiamata «*effetto Knobe*», dal nome del filosofo Joshua Knobe, il quale ha studiato e proposto casistica a dimostrazione di come una azione immorale venga molto più spesso giudicata *intenzionale* in confronto con una azione equivalente sul piano strutturale, ma dotata di valore morale positivo. Il caso è quello del presidente di una società il quale dà il via ad un progetto produttivo molto profittevole ma *pericoloso* per l'ambiente, spiegando che dell'ambiente non gli interessa nulla, mentre gli interessa solo far soldi; caso che viene valutato in confronto con l'altro, in cui lo stesso presidente dà il via ad un progetto produttivo del pari profittevole, ma, al contrario, anche molto *vantaggioso* per l'ambiente, spiegando che dell'ambiente non gli interessa nulla, mentre gli interessa solo far soldi: alla domanda se l'effetto sull'ambiente fosse intenzionalmente perseguito, la maggior parte delle persone risponde affermativamente nel primo caso, negativamente nel secondo (J. KNOBE-S.NICHOLS, *Experimental Philosofhy*, Oxford, 2008, *passim*; v. anche A. A. LANTERI-S.OTTONE, *Economia ed etica negli esperimenti*, in *Economia cognitiva ed interdisciplinarità*, a cura di S. Rizzello e A. Spada, Torino, 2011, 143 ss.).

4. *Macro-eventi e momento consumativo.* – Il passaggio più delicato nella pratica giudiziaria del disastro ambientale-sanitario riguarda l'individuazione del momento consumativo, tema cruciale soprattutto ai fini del decorso del termine prescrizionale. L'aver costruito l'incriminazione attorno a macro-eventi fisicamente non individuabili o circoscrivibili, che non si manifestano con immediata evidenza, ma sono il frutto di uno stillicidio di micro-condotte generatrici ciascuna di micro-risultati, oltre a determinare insormontabile incertezza nel tracciare la linea di confine "interna" tra l'uno (pericolo di disastro) e l'altro (disastro avvenuto) di tali macro-eventi, presenta come ricaduta una estrema flessibilizzazione del momento consumativo, sino al punto da rendere impalpabile l'unità di tempo della loro realizzazione.

Ovviamente il problema principale è quello di stabilire se e quando in concreto sia avvenuta tale realizzazione, in difetto di qualsivoglia indicazione legale al riguardo, e considerando che le condotte ben possono perdurare anche dopo che si sia determinato il limite minimo del macro-evento. In tal caso, trattandosi di condotte che incrementano le conseguenze lesive tipiche, si dovrà sostenere nella prospettiva del reato di evento a forma libera, che il loro protrarsi faccia scorrere in avanti anche il momento consumativo del reato. Lo schema del reato a consumazione prolungata per prolungamento dell'evento, come conseguenza del protrarsi della condotta tipica non incornicia qui, pervero, prodezze ultralegali, come nei casi in cui il prolungamento sia invece solo il frutto del protrarsi di condotta non tipica (es. truffa previdenziale, corruzione con pagamento a rate); piuttosto, il *vuluns* al principio di legalità, consumato "a monte", ricade a valle perché il giudice qui si fa artefice del tipo, scorgendo le sembianze del reato e della sua consumazione, con un criterio di specie non ripetibile e non generalizzabile. Crea a piacimento la materia e la sussume sotto le categorie conosciute, in base a parametri non controllabili.

Peraltro, in talune specie di disastro ambientale-sanitario, come per esempio quello legato alla produzione e alla circolazione dell'*eternit*, si sostiene che il risultato delle condotte contaminanti (grave compromissione della qualità dell'aria in conseguenza del rilascio di fibre di amianto provenienti dai materiali abbancati nel tempo) possa aver subito il punto di massimo aggravamento anche molto tempo dopo dalla cessazione di tali condotte, poiché il dinamismo dei fenomeni di contaminazione da esse attivato perdura nel tempo, modificando continuamente le condizioni dei corpi oggetto della contaminazione. Ciò significherebbe che, anche a non tener conto delle mirabolanti costruzioni secondo le quali l'evento perdurerebbe sino a che non intervenga la bonifica[17], o sino a che non

[17] Trib. Torino, 13 febbraio 2012, Schmidheiny, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 471 ss.

cessi l'epidemia che avrebbe ingenerato (eccesso di morti rispetto alle morti attese)[18], il periodo consumativo del reato si protrae sino a quando non cessi tale dinamismo (il rilascio delle fibre di amianto), o, per lo meno, sino a quando, per effetto del medesimo, non si raggiunga il picco massimo della contaminazione.

Il ragionamento è sicuramente infondato, perché confonde la durata dell'evento con la durata dei suoi effetti, in particolare facendo coincidere il perdurare del disastro con il perdurare del pericolo per l'incolumità pubblica. Invero, se il disastro ambientale-sanitario prodotto dall'accumulazione di *eternit* consiste nella messa in circolazione di fibre di amianto con carattere di diffusività, è evidente che tale diffusione possa continuare nel tempo anche dopo che la condotta che ha originato la messa in circolazione sarà cessata, ma ciò non significa che continuerà nel tempo la verificazione del disastro, quanto che si manterranno o si aggraveranno solo le sue conseguenze.

La Corte di cassazione, nella specifica vicenda processuale, ha superato tale prospettazione, pervenendo alla corretta conclusione che il reato ad evento permanente cessa con il cessare della condotta che lo causa, ma la circostanza che attorno alla questione del momento consumativo e della decorrenza del termine prescrizionale i giudici di merito erano pervenuti a diverse conclusioni e che si siano sostenute tesi come quella appena sintetizzata la dice lunga sulla capacità "eversive" della legalità connaturate all'operazione, oltreché sulle suggestioni che è in grado di provocare la legittimazione diretta del giudice come interlocutore politico dei bisogni di pena.

5. *Fattispecie di evento a forma libera?* – Sono troppe le tensioni generate dall'operazione preterlegale del disastro ambientale-sanitario, ed è ragionevole prevedere che presto il legislatore risponda alla convocazione della Corte costituzionale e immetta nel sistema la fattispecie di evento a forma libera specificamente costruita attorno a tale peculiare macro-evento. Ciò consentirà alla magistratura di muoversi con maggiore disinvoltura in materia e, come accaduto in altri ambiti[19], di mettere sotto copertura definitiva il "diritto vivente".

[18] App. Torino, 3 giugno 2013, Schmidheiny, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 13 novembre 2013, con nota di S. ZIRULIA, *Processo Eternit.A che punto siamo?*

[19] È facile il parallelismo con la legge anticorruzione del 2012, la quale – come noto – ha conferito il sigillo legale a vari orientamenti giurisprudenziali (corruzione per asservimento della funzione, traffico di influenze) che avevano fatto "avanzare" la barriera penale, ben oltre il tracciato formale delle incriminazioni (art. 319 e art. 346 c.p.): assistiamo, in definitiva, ad una stagione della politica penale in cui il legislatore manda in avanscoperta il diritto vivente e poi giunge dalle retrovie per consolidare la conquista e renderla definitiva.

Non consentirà, invece, di risolvere i problemi applicativi che la materia presenta, perché il «disastro ambientale», ancorché liberato dall'ingombrante peso del suo segno premonitore («fatto diretto a cagionare»), rimane un evento non agevolmente descrivibile se non con parole "di circostanza", inevitabilmente generiche e approssimative (ad es.: «alterazione dell'equilibrio di un ecosistema», «rilevante offesa alla pubblica incolumità»[20], e perché la sua necessaria realizzazione "a stati di avanzamento" porta con sé, ontologicamente, le problematiche legate all'accertamento della sua realizzazione e del tempo di essa.

Quanto alla descrizione dell'evento, un indubbio elemento di concretizzazione potrebbe, semmai, derivare dalla emersione in fattispecie di evidenze epidemiologiche, ove siano davvero in grado di esprimere, contemporaneamente, i contorni di un "accaduto" e i caratteri di un rilevante "pericolo" latente, da accertare con la massima attendibilità scientifica[21]; l'impiego ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità delle indagini epidemiologiche troverebbe in tal modo una piena legittimazione, ma la portata "rivoluzionaria" di una simile svolta non dovrebbe rimanere "edulcorata" dalla contemporanea indicazione normativa di contestuali formule di stile a vocazione ampliativa e generalizzante[22].

Non solo, ma se poi il legislatore, come sembra, intendesse graduare la risposta penale costruendo reati di evento a forma libera secondo una scala di gravità degli effetti delle condotte di inquinamento[23], si ripresenterebbe il problema della individuazione del confine tra le varie figure.

Sono interventi di apparente normalizzazione del sistema, con un legislatore chiamato a redigere il bilancio di chiusura di una stagione "evolutiva"[24], quasi a

[20] Sono le espressioni fondanti la figura del disastro ambientale tipico che il disegno di legge in discussione in Parlamento inserisce nell'art. 452 *quater* c.p.

[21] Si può vedere, sul punto, L. MASERA, *Evidenza epidemiologica di mortalità e responsabilità penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, fasc. 3/4, 343 ss.

[22] Per esempio, nel disegno di legge in discussione, la definizione del «disastro ambientale» (art. 452 *quater*, comma 1, n. 3, c.p.) comprende il dato epidemiologico che è in grado di esprimere l'offesa alla pubblica incolumità, concernente il «*numero delle persone offese o esposte a pericolo*», che però è posto in alternativa ad un criterio molto più generico quale quello della «*estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi*».

[23] Nel disegno di legge in via di approvazione si prevede come fattispecie minore quella dell'inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), che richiede «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» dell'ambiente, dove gli aggettivi rincorrono i sostantivi in un caleidoscopio di parole destinate agli impieghi concreti più variegati.

[24] Curiosamente il futuro art. 452 *quater* si aprirà con la formula «fuori dai casi previsti dall'art. 434 », ove, al di là del paradossale riferimento ai «casi» in una norma che precede il disastro "innominato", più che una reale clausola di riserva, si scorge, nel contesto di un "omaggio" al passato, una *excusatio non petita* da opporre a coloro che potrebbero osservare ancora che in precedenza il fatto non era previsto dalla legge come reato.

sbrigare la noiosa formalità di un rituale eteroimposto, sui quali pesa un interrogativo di fondo: è utile e giustificato il ricorso in materia al tradizionale schema del reato di evento a forma libera? È plausibile giurare ancora una volta sulla capacità prestazionale di un simile modello, in una materia così poco addomesticabile come quella dell'inquinamento ambientale e sanitario?

Il rischio evidente è che, colmato il vuoto di legalità attraverso una espressa presa di posizione legislativa, permanga il *deficit* di tassatività e determinatezza nella descrizione del fatto punibile; e permanga altresì la carenza di efficacia nella tutela di un bene, che richiede interventi immediati e puntuali, controlli pubblici serrati e stringenti, piuttosto che un paludato commiato giudiziario di chiusura della "stalla", dopo che i buoi se la sono data a gambe.

6. *Supplenza giudiziaria e disastro innominato.* – Se il disastro normativamente "innominato" evoca scenari sinistri, quelli a cui la cronaca e la realtà hanno assegnato un nome preciso rimandano per lo più a vicende di cattiva gestione del controllo pubblico dell'attività produttiva e alla non facile tollerabilità sociale degli effetti collaterali dello sviluppo tecnologico. Sull'uno e sull'altro profilo si aprono prospettive inquietanti che coinvolgono in prima battuta i diritti dei cittadini a fronte del necessario bilanciamento tra le opposte esigenze che si dispiegano sui teatri operativi.

Da più parti si denuncia la sottovalutazione politica del problema dei disastri ambientali, individuando nella trascuratezza normativa, contemporaneamente, la spia e la causa, della loro tragica emersione, e si spiega l'intervento "armato" della magistratura come l'inevitabile riempimento di un vuoto torricelliano da parte di un corpo (auto)convocato in supplenza a "gestire" l'emergenza, il che finisce per giustificare il fenomeno alla stregua di uno stato di necessità.

In tal modo il tema "tradizionale" della c.d. supplenza giudiziaria, che rimanda all'estensione della legalità, all'individuazione della "linea di confine" legge-giudice, e, più in profondità, al rapporto tra democrazia e diritto penale, incrocia una materia niente affatto pacificata e, invece, politicamente sensibile, in cui gli esiti della ricerca di equilibri e la pesatura comparata dei bisogni di tutela non sono scontati e univoci.

La "crociata" giudiziaria, dunque, non solo si presenta di dubbia legittimazione istituzionale in quanto tale, ma – soprattutto – risuona profondamente discutibile nei "contenuti", i quali impongono scelte strategiche, dosaggi sapienti tra spinte e controspinte, gestione accurata di strumenti tecnici e normativi. Insomma, si tratta di contenuti spiccatamente politici, nell'ambito dei quali il poderoso

intervento giudiziario rischia di equivalere a quello di un pachiderma all'interno di una cristalleria[25]. Parliamo, cioè, di un campo "ontologicamente" precluso alla supplenza giudiziaria ed elettivamente riservato alla politica: al supposto – e non sempre così evidente – disastro ambientale si risponde con il disastro istituzionale di una magistratura che "alla cieca" si pone al comando di grandi imprese e degli enti pubblici che controllano e sostengono l'economia, talvolta armata da "vittime" che sognano rivincite o vendette, più che riparazione e sollievo.

Si è rilevato, di recente, che «nelle tendenze espansive e rigoriste della giurisprudenza è leggibile la moralità di esigenze di responsabilizzazione, delle quali la magistratura penale tende a farsi portatrice, tanto più quando altri modi e luoghi di responsabilizzazione non funzionano o funzionano male». Non si tratta più – si badi – dell'ennesima giaculatoria per la supplenza giudiziaria, ma della descrizione di un "atteggiamento spirituale", di una predisposizione dell'anima: «il punto di vista morale prevalente (forse) nella giurisprudenza si lega alla riprovazione morale dei fatti portati a giudizio»[26].

È tuttavia, se il diritto penale si fa strumento e misuratore di "moralità pubblica" e la sua latitanza è letta come un segnale di immoralità, il rischio che sul ruolo del principio di legalità e sulle letture "*soft*" che se ne danno in questo periodo si giochi anche una partita in termini di democrazia e di rappresentanza politica è particolarmente elevato. Ciò perché la "lacuna" sul penale è vista – arbitrariamente – come mancanza di scelte politiche, dimenticando – però – che la politica e l'amministrazione della cosa pubblica non si esauriscono con la gestione della pena, se non nei momenti di crisi e di emergenza.

Qualcuno potrà anche considerare che i *deficit* di democrazia siano un costo sociale tutto sommato tollerabile, quanto meno in nome dell'efficienza; io continuo, nonostante tutto, a ritenere necessario che la politica e la legge si riapproprino non solo della più adeguata calibratura penale dei "disastri" ambientali, ma anche e prima di tutto della gestione e della disciplina dei fenomeni produttivi e tecnologici che li possono determinare.

[25] Sui limiti "strutturali" dell'intervento giudiziario nel trattamento dei disastri tecnologici, v. l'affresco di F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, in part. 78 ss. e 375 ss.

[26] D. PULITANÒ, *Populismi e penale*, cit., 143.

STEFANO CORBETTA

IL "DISASTRO INNOMINATO": UNA FATTISPECIE "LIQUIDA" IN BILICO TRA VINCOLI COSTITUZIONALI ED ESIGENZE REPRESSIVE

1. In una visione autenticamente liberale del rapporto tra "legge penale" e "interpretazione giudiziaria" la lettera della legge costituisce un limite invalicabile per il giudice. Diversamente, se oltrepassa quel confine, segnato dai possibili significati letterali della norma, il giudice infrange il divieto di analogia *in malam partem*: creando la fattispecie per il singolo caso concreto, egli si arroga una funzione che, per legittimazione democratica, spetta *in via esclusiva* al Parlamento[1].

Si tratta di un principio basilare dello Stato liberale di diritto che, sebbene, a livello teorico, sia entrato far parte del patrimonio giuridico comune ai Paesi occidentali, nella pratica, tuttavia, deve essere strenuamente difeso e non può mai dirsi acquisito una volta per tutte. In presenza di lacune di tutela, è infatti sempre in agguato la tentazione di superare la "lettera della legge" facendo appello allo "spirito della legge", specie di fronte a fatti per i quali la collettività reclama una punizione, e una punizione *esemplare*. Ma, come già ammoniva Cesare Beccaria, «*non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge*»[2].

L'applicazione, in sede giurisprudenziale, della figura del "disastrato innominato" rappresenta la plastica dimostrazione della perenne tensione tra il bisogno di punire e il rispetto dei principi di garanzia sanciti dall'art. 25, comma 2, Cost., che innervano il sistema penale, chiamando in causa il ruolo e la funzione che la magistratura è chiamata a svolgere in uno Stato liberale di diritto[3].

2. Rimasta per lungo tempo poco studiata e sostanzialmente priva di applicazioni giurisprudenziali, se non – nella forma colposa – in relazione a gravi sinistri stradali[4], a partire dagli albori del nuovo millennio la fattispecie che incrimina il

[1] Su questi aspetti, cfr. MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, ora in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2037.

[2] BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1766, sesta edizione, Harlem, 22.

[3] Già GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, tomo I, Milano, 2008, metteva saggiamente in guardia dal pericolo che la fattispecie di cui all'art. 434 c.p. venisse strumentalizzata «in chiave punitiva e "snaturata" strutturalmente, per assicurare la "copertura" penale di fenomeni di recente emersione, ritenuti di particolare gravità sul piano sociale e privi di un'adeguata disciplina *ad hoc*».

[4] Cass., Sez. II, 8 giugno 1954, Pulvirenti, in *Gius. pen.*, 1954, 998; Cass., Sez. IV, 9 aprile 1965, Collalto, in *C.E.D. Cass.*, n. 99818; Cass., Sez. IV, 23 febbraio 1981, Schweitzer, *ivi*, n. 149906.

"disastro innominato" ha conosciuto una stagione di inaspettato fulgore, essendo stata utilizzata, anche nella forma *dolosa*, per perseguire fatti di inquinamento provocati dalla dispersione nel suolo, nell'aria o nell'acqua di sostanze tossiche ("disastro ambientale"), in molti casi con conseguenze devastanti per la vita e la salute delle persone ("disastro sanitario").

Si pensi, per esempio, ai processi, assunti alla ribalta delle cronache, relativi al "Petrolchimico" di Porto Marghera, all'"Eternit", con i suoi quattro stabilimenti insediati in Piemonte (Casale Monferrato e Cavagnolo), Emilia Romagna (Rubiera) e Campania (Bagnoli), all'"Ilva" di Taranto. Non si tratta di casi isolati: in tutta la Penisola è un fiorire di procedimenti penali che vedono al centro la figura del disastro innominato; si prendano i casi della Tamoil di Cremona[5] e della centrale Termoelettrica di Porte Tolle[6], nei quali in primo grado è stata affermata la responsabilità *ex* art. 434 c.p. degli amministratori per disastro ambientale e/o sanitario, ovvero al sequestro degli impianti Tirreno *Power* di Savona[7] e Isochimica di Avellino[8], sempre ipotizzando il *fumus* del delitto di cui all'art. 434 c.p.

Suonano come profetiche le parole del Ministro Guardasigilli, che, nella relazione al progetto del codice penale, così giustificava la scelta di introdurre, tra i delitti contro l'incolumità pubblica, il disastro innominato, punito, nella forma dolosa[9], dalla fattispecie di cui all'art. 434 c.p. accanto al "crollo di costruzioni": si tratta di una figura criminosa «*destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme di questo titolo concernenti la tutela della pubblica incolumità*»[10].

La clausola di sussidiarietà espressa, che compare nel testo della disposizione – «*fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti*» – dà la cifra del "disastro innominato", cui il Legislatore ha inteso assegnare una funzione *sussidiaria* e al contempo *integratrice* della punibilità, così da non lasciare impunita la realizzazione di ogni altro di disastro, non riconducibile nelle figure "nominate" oggetto

[5] G.i.p. trib. Cremona, 18 luglio 2014, Abulaiha e altri.

[6] Trib. Rovigo, 31 marzo 2014 (dep. 22 settembre 2014), Arrighi e altri, in *www.penalecontemporaneo.it* con nota di BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli* ex *amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario.*

[7] Trib. Savona, 11 marzo 2014, in *www.penalecontemporaneo.it* con nota di ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e* fumus commissi delicti*: sequestrati gli impianti Tirreno* Power *per disastro "sanitario" e ambientale.*

[8] G.i.p. Trib. Avellino, 15 giugno 2013, in *www.penalecontemporaneo.it* con nota di ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*

[9] L'art. 311 del codice Zanardelli prevedeva, ma solo nella forma *colposa*, la realizzazione di ogni «*altro disastro di comune pericolo*».

[10] *Relazione del Guardasigilli*, in *Lavori preparatori del codice penale*, vol. V, pt. II, Roma, 1929, 224.

di incriminazione da parte degli artt. 423-433 (e fatta salva l'applicabilità del delitto di "strage", se l'agente ha agito «al fine di uccidere»).

Come ammonisce una celebre *regula iuris*, *omnis definitio in iure pericolosa*: tanto più si traccia con nettezza il perimetro semantico di una definizione normativa, tanto maggiore è il rischio di restringerne la portata applicativa. A questa massima si è attenuto il Legislatore del 1930, il quale deliberatamente si è astenuto dal fornire una definizione *espressa* del "disastro", che viene individuato solo in via residuale, con la locuzione, scarna e asettica ma al contempo elastica, «*altro disastro*»: «*In verità* – spiega il Guardasigilli – *la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente dai progressi meccanici e chimici*». Insomma, il Legislatore ha voluto modellare una fattispecie per un verso "liquida", per altro verso "dormiente" in grado, cioè, sia di adattarsi, sia di attivarsi alla bisogna per contrastare qualsivoglia forma di disastro che, nei tempi a venire, si fosse manifestata, a causa degli imprevedibili sviluppi delle attività umane, soprattutto nel campo industriale.

Sembrerebbe che i fatti abbiano inverato la profezia del Guardasigilli: la duttile e malleabile fattispecie del disastro innominato si è prestata per punire "disastri" che il Legislatore storico nemmeno era in grado di prefigurarsi, proprio a causa degli enormi progressi della scienza e della tecnica, che hanno moltiplicato i fattori di rischio, specie collegati all'attività produttiva, da cui – come l'esperienza ha drammaticamente dimostrato – sono derivati eventi "disastrosi" capaci di compromettere l'ambiente e, soprattutto, la vita e la salute di centinaia e centinaia di persone.

Emblematica è la vicenda relativa al "Petrolchimico" di Porto Marghera, che rappresenta, in quest'ambito, il *leading case*: ai vertici aziendali succedutisi nella gestione del complesso industriale a partire dalla metà degli anni '60 del secolo scorso, venne, tra l'altro, contestato il delitto di disastro innominato colposo, sotto il profilo di aver provocato eventi dannosi o pericolosi di proporzioni *gigantesche* sia all'ecosistema della laguna veneta, sia alla salute dei lavoratori, esposti all'azione di sostanze tossiche (CVM e PVC), all'origine di centinaia di casi di tumori e di altre malattie[11].

Pur mandando assolti gli imputati per difetto di prova del nesso causale tra l'esposizione alle sostanze tossiche e l'insorgenza delle neoplasie, i giudici di merito prima, la Cassazione poi, hanno comunque ravvisato, in astratto, il delitto di

[11] Per una puntuale ricostruzione della vicenda, cfr. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 75 ss.

disastro innominato. Vale la pena di riportare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, perché, introducendo il concetto di "macroevento" dai contorni spazio-temporali incerti e dilatati, ha rappresentato una svolta nell'interpretazione del concetto di "altro disastro", che ha profondamente segnato lo sviluppo della giurisprudenza successiva: «*Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 cod. pen.) è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità*»[12].

Ricostruito il "disastro" come un "macroevento" dai confini spazio-temporali fluidi, la fattispecie prevista dall'art. 434 c.p. si è perciò rilevata un formidabile strumento di contrasto per reprimere le nuove forme di aggressione dell'incolumità pubblica, cui è esposta, secondo la felice espressione coniata da Ulrich Beck[13], la "società del rischio", minacciata da pericoli dagli effetti potenzialmente devastanti ed irreversibili, in grado di propagarsi non solo nello spazio ma anche nel tempo, e che spesso sfuggono alla percezione delle vittime.

E pericoli con quelle caratteristiche – e cioè con effetti devastanti, specie nel lungo periodo, e non sensorialmente percepibili – si lasciano ben cogliere nel caso più emblematico in cui la giurisprudenza ha ravvisato – e continua a ravvisare – il delitto di disastro innominato: la dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche impiegate nell'industria, che, oltre a compromettere l'ecosistema, a distanza di anni, talora anche di decenni, provoca l'insorgere di malattie, spesso con esito infausto, sia tra i lavoratori, sia tra la popolazione residente nei pressi degli stabilimenti.

3. Quali che fossero gli auspici e le intenzioni del Legislatore storico, la formulazione ad analogia espressa prevista dall'art. 434 c.p. ha destato non poche perplessità. Già durante i lavori preparatori, la Commissione avvocati e procuratori

[12] Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, P.G. in c. Bartalini e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 235669; in senso conforme Cass., Sez. V, 11 ottobre 2006, Pellini, *ivi*, n. 236295; Cass., Sez. IV, 20 febbraio 2007, Rubiero e altri, *ivi*, n. 236410; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2008, Agizza, *ivi*, n. 39160, che ha ravvisato il disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi.

[13] BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main, 1986, trad. it. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000.

di Trieste e dell'Istria aveva manifestato dubbi sulla locuzione «*altro disastro*», ritenuta poco rispettosa del principio di stretta legalità[14]: dubbi che, come limpidamente ha scritto Giorgio Marinucci[15], sono apparsi tanto più fondati e rilevanti dopo che quel principio ha assunto rango costituzionale.

Ma, proprio perché la norma è rimasta per lungo tempo "dormiente", si è dovuto attendere sino al 2006 perché venisse sollevata, da parte del g.u.p. del tribunale di Santa Maria Capua Vetere[16], la questione di legittimità dell'art. 434, comma 2, c.p. per contrasto, in primo luogo, con l'art. 25, comma 2, Cost.; significativamente la vicenda riguardava un procedimento in cui agli imputati era stato contestato di aver dolosamente cagionato un "disastro ambientale" in un'ampia zona territoriale, utilizzando numerosi terreni agricoli come discariche abusive di un'imponente massa di rifiuti pericolosi per l'ecosistema.

Le censure si appuntavano sul *deficit* descrittivo non solo della condotta, trattandosi di fattispecie causalmente orientata, ma, soprattutto, dell'evento, ossia l'«altro disastro», e del "pericolo per la pubblica incolumità" che ad esso deve invariabilmente accompagnarsi. E quel *deficit*, ad avviso del remittente, non poteva essere colmato né in via interpretativa, stante il carattere residuale del disastro innominato rispetto alle figure tipiche che però descrivono fattispecie alquanto eterogenee, né facendo ricorso alla finalità dell'incriminazione, che è quella di colmare le eventuali lacune che si manifestano, in conseguenza del progresso tecnico, nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumità, e nemmeno dall'analisi del "diritto vivente", in considerazione della rara applicazione – sino a quel momento – della norma in esame.

Pur dichiarando l'infondatezza della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 327 del 2008[17], ha indicato a quali condizioni la fattispecie sia rispettosa dei principi di tassatività e di determinatezza, ritagliando con precisione i contorni del tipo "disastro innominato".

La Corte ha dato atto che, effettivamente, il termine "disastro" costituisce «*una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati*», e tuttavia ha ritenuto che tale locuzione possa essere precisata sulla base della «*finalità dell'incriminazione*» e della «*sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità*». La Corte, in partico-

[14] In *Lavori preparatori del codice penale*, vol. III, pt. III, Roma, 1928, 283.

[15] MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.,* XI, 1962, 411; per analoghe riserve ARDIZZONE, *Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi*, in *Dig disc. pen.*, III, 1989, 274.

[16] Trib. Santa Maria Capua Vetere, 7 dicembre 2006, in *Corr. merito*, 2007, 487, con annotazione di GATTA.

[17] In *Giur. cost.*, 2008, 3534, con nota di GIUNTA, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza.*

lare, ha fatto leva sia sulla funzione di "chiusura" che, nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica, svolge la fattispecie in esame, sia sul carattere di *species* dell'«altro disastro» rispetto al *genus* "disastro" che si ricava dalla disamina delle figure nominate. Ne deriva, dunque, che il disastro innominato «*è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai "disastri" contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai "delitti di comune pericolo mediante violenza"*».

E tuttavia, ha soggiunto la Corte, l'omogeneità morfologica tra i disastri tipici e il disastro innominato non sarebbe ancora in grado di fugare i dubbi di incostituzionalità, dovendosi appurare «*se, dal complesso delle norme che incriminano i "disastri" tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere "disastro"*».

La risposta è stata positiva. Nel solco di una ricostruzione proposta in dottrina[18], la Corte ha sottolineato come la nozione di "disastro", che si desume dall'analisi delle caratteristiche delle varie figure delittuose, si caratterizza per un duplice, concorrente profilo: «*Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti*».

Si tratta di un'interpretazione che è avvalorata non solo dai lavori preparatori, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata ad applicare soprattutto l'ipotesi colposa prevista dall'art. 449 c.p. in relazione alle varie figure nominate[19], ha elaborato un concetto di "disastro" «*che fa perno, per l'appunto,*

[18] Sia consentito rinviare a CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. II, Padova, 2003, 628 ss.; si veda anche GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 314, il quale, al fine di superare il *deficit* di determinatezza della fattispecie in esame, suggeriva una ricostruzione del tipo, in via interpretativa, «sulla base dei connotati (strutturali, tipologici e morfologici) comune ai modelli di disastro nominato».

[19] Si veda, ad esempio, Cass., Sez. IV, 3 marzo 2000, Alessio, in *C.E.D. Cass.*, n. 216602, secondo cui «il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (c.d. peri-

sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati»; e, ha sottolineato la Corte, l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante può «*assurgere ad elemento di conferma della possibilità di identificare, sulla scorta d'un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale valenza di un'espressione normativa in sé ambigua, generica o polisensa*».

La Corte si è poi soffermata sul "pericolo per la pubblica incolumità", espressione «*nella quale si compendia il momento dell'offesa all'interesse protetto*». Per cogliere il significato di quella locuzione, la Corte ha attinto ai lavori preparatori, nei quali si chiarisce che, agli effetti del titolo VI del libro II del codice penale, il concetto di "incolumità" deve essere inteso «*nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone (da ritenere naturalmente comprensiva anche della salute)*». Di conseguenza, il "pericolo per la pubblica incolumità" denota «*la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come "disastro"*». La Corte, infine, ha lanciato un chiaro monito al legislatore, affinché «*talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato* (…) *formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose*».

La decisione n. 327 del 2008 rappresenta, perciò, uno spartiacque: o il "disastro innominato" è ricondotto nel *tipo* ricostruito dalla Corte, nel rispetto dei principi di precisione e di determinatezza, sanciti dall'art. 25, comma 2, Cost., oppure è incostituzionale. *Tertium non datur*.

4. Quale è stata la ricaduta *effettiva* della pronuncia n. 327 del 2008 sulla giurisprudenza successiva? Ci si sarebbe aspettato che venisse fatta giustizia di interpretazioni del concetto di «*altro disastro*», come quella inaugurata dalla sentenza *Bartalini* nella vicenda del "Petrolchimico" di Porto Marghera, incentrata sulla nozione di "macroevento", che, con i suoi contorni indefiniti, è in stridente contrasto con il tipo ritagliato dalla Corte costituzionale. Alla luce della sentenza n. 327 del 2008, il principio enunciato dalla sentenza *Bartalini* avrebbe dovuto essere perciò capovolto: secondo un'interpretazione costituzionalmente conforme

colo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato»; in senso analogo cfr. Cass., Sez. IV, 20 dicembre 1989, De Stefani, *ivi*, n. 183244; Cass., Sez. V, 12 dicembre 1989, Massa, *ivi*, n. 185108.

ai principi di determinatezza e di tassatività, consacrati dall'art. 25, comma 2, Cost., la categoria del disastro abbraccia solo «*gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto*», da cui perciò esulano «*quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato*».

È invece accaduto l'esatto contrario: se, da un lato, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – si è mostrata *formalmente* ossequiosa ai principi fissati dalla decisione della Corte costituzionale, dall'altro, però, ne ha tradito la *sostanza*, continuando a fare applicazione del concetto di "macroevento"[20]. Emblematici sono i casi dell'"Eternit" e dell'"Ilva".

4.1. Nella vicenda Eternit, pur con sfumature differenti che non assumono una rilevanza decisiva ai fini che qui interessano, i giudici di merito e la stessa Corte di Cassazione hanno ravvisato il delitto di disastro innominato *doloso* a carico dell'amministratore (tra il 1974 e il 1986) di Eternit s.p.a., per aver provocato un disastro ambientale dal quale sono conseguite malattie professionali e morti per asbestosi o tumore polmonare di migliaia di persone, a lungo esposte a polveri di amianto sia negli ambienti di lavoro, dove erano ubicati i quattro stabilimenti di lavorazione dell'amianto (Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli), sia nelle zone circostanti.

In primo grado il tribunale di Torino ha ritenuto il "disastro ambientale" solamente negli eventi derivanti dalla incontrollata dispersione di fibre d'amianto all'*esterno* delle fabbriche, ossia in relazione agli eventi lesivi che hanno colpito la popolazione residente nelle aree limitrofe; viceversa, per quanto riguarda la morte dei lavoratori, esposti alle micidiali polveri all'*interno* degli stabilimenti, il tribunale ha ravvisato il disastro quale conseguenza dell'omessa predisposizione di cautele antinfortunistiche, punito dall'art. 437, comma 2, c.p.[21]. Ai fini che rilevano in questa sede, va sottolineato che il tribunale ha *espressamente* richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 2008[22] – non poteva non farlo – ma, sulla scia della sentenza *Bartalini*, non ha avuto remore nel fare applicazione della

[20] Cfr. Cass, Sez. IV, 5 maggio 2011, Mazzei, in *C.E.D. Cass.*, n. 251428, la quale ha ravvisato il delitto *ex* art. 434 c.p. nella reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera; Cass., Sez. III, 14 luglio 2011, Passarielllo e altri, *ivi*, n. 251592, in relazione a un caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale.

[21] Trib. Torino, 13 febbraio 2012, Schmidheiny e altro, parzialmente pubblicata in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 470 ss., con nota, adesiva sul punto, di ZIRULIA, *Caso Eternit*: *luci ed ombre nella sentenza di condanna di primo grado*; la motivazione della sentenza, che si compone di 713 pagine, è integralmente consultabile sul sito *www.penalecontemporaneo.it*.

[22] P. 496 ss. della motivazione.

nozione di "disastro" inteso quale "macroevento", che si verifica «*qualora l'attività di contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli, con sostanze pericolose per la salute umana, assuma connotazioni di durata, ampiezza ed intensità tale, da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, anche se non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo. (…) Del resto, nel caso in esame non si è verificato soltanto il grave e immane pericolo per la pubblica incolumità e la salute di un numero indeterminato di persone, di per sé già sufficiente a qualificare come disastro l'avvenuta contaminazione ambientale, perché nel nostro caso il disastro ambientale ha prodotto una serie veramente impressionante di danni alle persone in tutti e quattro i siti di cui si tratta*»[23].

Uno dei punti nevralgici della vicenda riguardava l'individuazione del momento consumativo del reato e, di conseguenza, la disciplina della prescrizione. Senza entrare nella disamina della struttura della figura di cui al comma 2 dell'art. 434 c.p.[24], ad avviso del tribunale, il disastro innominato, da qualificarsi come fattispecie delittuosa autonoma, non esaurisce i suoi effetti sino a che non sia cessata l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità; il tribunale ha quindi ravvisato la sussistenza del reato con riguardo alle sole zone di Casale Monferrato e Cavagnolo, essendo invece prescritto in relazione alle altre due.

In parte diversa è stata la decisione della Corte d'appello di Torino[25]. Nel solco dell'originaria impostazione data al procedimento dalla pubblica accusa, la Corte territoriale ha rigettato la distinzione, operata in primo grado, tra danni riportati dai lavoratori e danni provocati alla popolazione, ravvisando un *unico fatto di disastro ambientale*, quale «*evento composito (…) costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi*»[26]. Ecco che ritorna, se possibile ingigantito, il "macroevento" elaborato dalla sentenza *Bartalini*, ricostruito come un fenomeno *epidemico*, inteso come eccesso numerico delle morti e delle malattie professionali nell'area interessata: «*la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e*

[23] P. 519 della motivazione.

[24] Ricostruita ora come circostanza aggravante (così, ad esempio, ARDIZZONE, op. cit., 277; BATTAGLINI-BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, *Ns. Dig.*, VIII, 1962, 556; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, V ed., 2012, 527; in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. IV, 5 maggio 2011, Mazzei, in *C.E.D. Cass.*, n. 251428), ora come figura delittuosa autonoma (MARINUCCI, op. cit., 418; CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, 638; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., 424), ora come delitto aggravato dall'evento (LAI, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, *EGT* XVI, 1989,12).

[25] Corte app. Torino, 3 giugno 2013, Schmidheiny e altro, commentata da ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo?*, in *www.penalecontemporaneo.it*.

[26] P. 475 della sentenza.

nelle aree introno ad essi – scrivono i giudici della Corte d'appello – *ha, in effetti, interessato, importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriemente modificando l'ecosistema preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tutto in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perduranti situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti*»[27]. Importanti le ricadute sul terreno della prescrizione: ricostruita la fattispecie *ex* art. 434, comma 2, c.p. come a consumazione prolungata, la Corte d'appello ne ha affermato la permanenza, stante il perdurante fenomeno epidemico in tutte le aree interessate dalla vicenda Eternit, comprese le zone di Rubiera e Bagnoli.

Con sentenza deliberata il 19 novembre 2014, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello e le conseguenti statuizioni di condanna in favore delle parti civili, essendo il reato estinto per prescrizione maturata *anteriormente* alla sentenza di primo grado. In attesa di conoscere la motivazione della sentenza, la Cassazione ha evidentemente ravvisato il delitto di disastro innominato (diversamente la formula assolutoria sarebbe stata "perché il fatto non sussiste"), ma ne ha retrodatato la consumazione, verosimilmente al momento di chiusura degli stabilimenti.

4.2. La vicenda dell'Ilva di Taranto[28], attualmente in fase di udienza preliminare, presenta stringenti analogie con il caso Eternit.

Il cuore dell'impianto accusatorio ruota attorno alla contestazione del disastro innominato *doloso*: alle figure apicali dell'Ilva di Taranto si imputata di aver deliberatamente provocato – o non impedito – ingenti emissioni, nell'atmosfera e nell'ambiente circostante, di polveri e inquinanti contenenti sostanze altamente tossiche, oltre i limiti stabiliti dalla legge e dall'autorizzazione integrata ambientale, così provocando notevoli danni per la salute pubblica e l'ambiente.

La sussistenza del delitto di disastro innominato ha trovato una prima conferma nella decisione resa dal tribunale del riesame a proposito della cautela reale imposta sull'impianto siderurgico[29]. Limitando l'analisi dell'ordinanza ai profili che qui interessano, anche in tal caso il tribunale ha dato conto della decisione della Corte costituzionale n. 327 del 2008, ritenendo sussistente, nel caso di specie, il disastro innominato, descritto in questi termini: le concrete modalità di ge-

[27] P. 477 della sentenza.

[28] Sulla questione, volendo, cfr. CORBETTA, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, 867 ss.

[29] Trib. Taranto, 7 agosto 2012 (dep. 20 agosto 2012), il quale ha sostanzialmente confermato l'ordinanza con cui il g.i.p. presso il tribunale di Taranto, in data 25 luglio 2012, aveva disposto il sequestro preventivo di aree e impianti dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto.

stione dello stabilimento siderurgico «*hanno determinato la continua e costante dispersione nell'aria ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte, osservati con picchi innegabilmente preoccupanti, rispetto al dato nazionale e regionale, nella popolazione nella città di Taranto, specie tra i residenti nei quartieri Tamburi e Borgo, più vicini allo stabilimento siderurgico) nonché la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all'alimentazione umana, in un'area vastissima che comprende l'abitato di Taranto e di paesi viciniori ed un'ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Statte*»[30].

Ad avviso del tribunale, «*la durata temporale e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di disastro innominato*». Si tratta, precisa ancora il tribunale, di «*un disastro ambientale che si atteggia ad evento dannoso e pericoloso per la pubblica incolumità, determinato nel corso degli anni, sino ad oggi, attraverso una costante e reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti che si sono avvicendati alla guida dell'Ilva, i quali hanno continuato a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza dettate dalla legge e di quelle prescritte, nello specifico, dai provvedimenti autorizzativi*»[31].

Nihil novi sub sole: sul modello della vicenda "Eternit", il disastro è configurato come un "macrovento pandemico" che si è manifestato – e continua a manifestarsi – nel corso di un lunghissimo arco temporale (dal 1995 sino ad oggi), e che abbraccia non solo i danni all'ecosistema, ma la morte di decine e decine di persone le quali, perché lavoratori o residenti nelle vicinanze dell'impianto, sono rimaste esposte alle polveri nocive, prodotte dal complesso siderurgico, all'origine di malattie anche con esito infausto.

5. A questo punto conviene interrogarsi sul *perché* la fattispecie del disastro innominato, dopo un lungo periodo di quiescenza, abbia riscosso un così ampio successo[32].

[30] P. 81 dell'ordinanza.

[31] P. 81 dell'ordinanza.

[32] Ad avviso di VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte seconda)*, *Amb. svil.*, 2013, 666, l'utilizzo dell'art. 434 c.p. per reprimere condotte che danneggiano l'ambiente va individuato nel fatto che «il processo, in questi ultimi anni, è andato modificando la propria fisionomia fino a trasformarsi in un centro di produzione di norme penali, nel quale si opera una selezione occulta sia dei fatti penalmente rilevanti, che dei loro autori».

A nostro avviso, due sono i motivi che spiegano come mai i pubblici ministeri, i titolari dell'azione penale, con l'avallo dei giudici di merito e di legittimità, abbiano utilizzato – e continuino ad utilizzare – la figura del disastro innominato per reprimere i fatti di "disastro ambientale" e/o di "disastro sanitario": si tratta di motivi legati sia ad *esigenze di semplificazione probatoria*, sia alla disciplina della *prescrizione*.

Quanto al primo aspetto, i processi Eternit e Ilva ne sono un chiaro esempio: anziché procedere alla contestazione di tante ipotesi di omicidio e/o di lesioni personali, quante sono le persone decedute e/o ammalatisi, si è ritenuto di convogliare quegli eventi in un unico "disastro": un "macroevento" che rappresenta la *sommatoria* di una pluralità di singoli accadimenti lesivi.

Il disastro è perciò costruito come un enorme contenitore, in cui confluiscono una molteplicità di fatti di lesioni e di morte, che – si badi – non sono oggetto di autonoma contestazione. Oltre a questa semplificazione dell'imputazione, il profilo di maggior rilievo si coglie sul terreno probatorio: per dimostrare l'esistenza del "disastro" si impiegano evidenze *epidemiologiche* in grado di spiegare l'eccesso numerico delle morti e delle malattie professionali nell'area interessata[33].

Ecco quindi come viene alleggerito l'onere probatorio che grava sulla pubblica accusa: anziché dimostrare che ogni *singolo* evento di morte e/o di lesioni personali, sulla base di leggi scientifiche, è riconducibile, oltre ogni ragionevole dubbio, all'esposizione a sostanze o polveri tossiche rilasciate da questo o quell'impianto industriale, è sufficiente che il disastro, da intendersi quale "fenomeno epidemico", sia spiegabile attraverso indagini epidemiologiche, che, esprimendo regolarità statistiche, sono sì insufficienti per provare la causalità *individuale*[34], ma hanno un valore esplicativo *potenzialmente* causale. In altri termini, poiché si è in presenza non di singoli eventi ma di un "evento collettivo", ciò che si richiede è la prova non della causalità *particolare* ma della causalità *generale*, ossia dell'*attitudine* di una data sostanza a provocare danni alla salute in relazione a una *classe* di individui.

Quanto al secondo aspetto, ancora emblematico è il processo Eternit, in cui il disastro, quale fenomeno epidemico, rappresenta l'insieme di malattie aventi un lungo, a volte lunghissimo, periodo di latenza[35]; orbene, il riferimento alla nozio-

[33] Su questi aspetti, cfr. GARGANI, *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Leg. pen.*, 2011, 416 ss.

[34] Per tutti cfr. STELLA, *Giustizia e modernità*, III ed., Milano, 2003, 314 ss.

[35] Sull'individuazione del momento consumativo del disastro innominato nel caso di dispersione nell'ambiente di sostanze nocive, si veda la lucida analisi di GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in

ne di "macroevento" comporta un significativo prolungamento del momento consumativo del reato: vuoi fino a che è ancora in atto la dispersione delle fibre d'amianto o delle sostanze tossiche, vuoi, nella forma più estrema, fino a quando non è esaurito il fenomeno epidemico. La Cassazione, peraltro, ha censurato le interpretazioni accolte dai giudici di merito, individuando verosimilmente nella chiusura degli stabilimenti, avvenuta nel 1986, il momento di cessazione del reato.

Ricapitolando: la considerazione collettiva, *sub specie* di disastro innominato, di una pluralità di eventi lesivi ha il vantaggio di semplificare l'imputazione e, soprattutto, sul terreno probatorio, di consentire l'impiego di evidenze epidemiologiche per dimostrare la causalità generale tra l'esposizione a sostanze tossiche e il fenomeno pandemico, che incarna il "disastro", e, quanto alla disciplina della prescrizione, di allungarne il termine ben oltre il verificarsi del singolo evento di morte o di lesioni personali.

6. Perché, a nostro avviso, l'orientamento sin qui incontrastato della giurisprudenza di merito e di legittimità rappresenta una "frode alle etichette" rispetto ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 2008?

È doveroso riprendere il filo del discorso dalle note che qualificano il tipo "disastro", come si ricavano dalle caratteristiche delle figure tipiche. Incendio, inondazione, frana, valanga, disastro aereo, disastro navale, disastro ferroviario, disastro conseguente all'attentato a pubblici trasporti o a impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni: cosa hanno in comune questi disastri che, all'apparenza, paiono assai eterogenei?

Anzitutto si tratta di eventi che hanno una *precisa connotazione spazio-temporale*. In alcuni casi, si tratta di disastri che hanno carattere pressoché istantaneo, come il disastro aereo o il disastro ferroviario; in altri, si è in presenza di disastri che possono avere una durata più prolungata, come l'incendio o l'inondazione, ma, anche in casi del genere, l'evento ha un inizio e una fine *determinati*. La cartina tornasole è costituita dal fatto che non è mai stato controverso quando si consuma un incendio o un disastro navale o uno qualsiasi dei disastri nominati, e, di conseguenza, da quando inizia a decorrere la prescrizione.

Quanto poi alle caratteristiche morfologiche e alla dinamica lesiva, balza subito agli occhi un elemento comune a tutti i disastri: si tratta di eventi che sprigionano un'energia *distruttiva*, un'*immediata* energia distruttiva. Chiunque si trovi *nel momento* e *nel luogo* in cui si manifesta questo o quel disastro corre pericolo,

www.penalecontemporaneo.it, all'indomani della lettura del dispositivo della sentenza della Cassazione nella vicenda Eternit.

in quel preciso *istante*, per la propria *vita* e/o *integrità fisica*. Gli inquilini di un edificio in fiamme, gli abitanti di un paesino su cui si abbatte una valanga, i passeggeri di un traghetto che sta affondando e via dicendo: tutti casi in cui *hic et nunc* viene minacciata l'incolumità fisica delle persone che si trovano nel raggio d'azione del disastro.

Ancora, "disastro" e "pericolo" per l'incolumità pubblica rappresentano una sequenza precisa e invariabilmente costante: il manifestarsi dell'evento con la sua dirompente forza distruttiva – il "disastro" – fa sorgere l'*istantaneo* pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone[36]. Non vi è, dunque, uno stacco temporale tra il verificarsi de disastro e il sorgere del pericolo per l'incolumità pubblica: al primo si accompagna ineluttabilmente il secondo senza soluzione di continuità.

Non è un certo un caso che, tra gli esempi di disastro innominato, il legislatore del 1930 abbia indicato – come attestano i lavori preparatori – l'incaglio di una nave, «*il quale se nel maggior numero dei casi non è un disastro pericoloso per la pubblica incolumità, può in date evenienze (località in cui avviene, scoppi di caldaie, ecc.) divenire tale, perché mette in pericolo la vita dei passeggeri*», e la caduta di un ascensore privato, «*che può, in determinate circostanze, per il numero delle persone lese od esposte a pericolo, essere considerata un disastro*»[37]: tutti eventi che, a pieno titolo, sono riconducibili nel tipo descritto dall'art. 434 c.p.

Breve: il "disastro" – *ogni* disastro, tipico o innominato che sia – è un evento di portata distruttiva, circoscritto nello spazio e nel tempo, con un inizio e una fine individuati e individuabili, da cui istantaneamente sorge il pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone che si trovano esposte alla dinamica lesiva connessa a questo o a quell'evento.

7. Accolta questa ricostruzione di "disastro", che sviluppa la ricostruzione elaborata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 2008, non vi è dubbio che il "disastro ambientale" e/o il "disastro sanitario" giacciano al di fuori del tipo punito dall'art. 434 c.p.

7.1. In primo luogo è differente il *bene tutelato*: i disastri ricompresi tra i "delitti di comune pericolo mediante violenza" – e quindi anche il disastro innomina-

[36] Valorizzano il requisito dell'istantaneità quale caratteristica che connota i disastri nominati GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 475; MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008, 350; PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 279.

[37] *Relazione del Guardasigilli,* cit., 225.

to – sono posti a tutela di quel profilo dell'incolumità pubblica, che si sostanzia nella *vita* e nell'*integrità fisica* di un numero indeterminato di persone. Il disastro ambientale e/o il disastro sanitario assumono invece, come oggetto della tutela, beni *differenti*: l'*ambiente* e/o la *salute*.

Se è vero che l'ambiente, nelle sue diverse componenti (aria, acqua e suolo), non è tutelato in sé, ma in maniera strumentale rispetto alla salute umana[38], ciò vale in generale, ma non per i delitti contro l'incolumità pubblica, la quale, come limpidamente emerge dai lavori preparatori, cui esattamente si è appellata la sentenza n. 327 del 2008, «*è assunta nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone; e, perciò, solo i fatti, che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, sono presi in considerazione in questo Titolo*»[39]. L'ambiente, quindi, è *estraneo* alla protezione accordata dai "delitti di comune pericolo mediante violenza"[40].

La medesima conclusione vale per la *salute*: quale peculiare profilo dell'incolumità pubblica, essa è infatti oggetto di *specifica* tutela da parte di *tutte* (e sole) le fattispecie racchiuse tra i "delitti di comune pericolo mediante frode"[41]. In questo senso depongono in maniera convergente molteplici elementi, quali: la *menzione espressa* – nel testo della disposizione e/o nella rubrica – *del bene tutelato*, la salute appunto (artt. 440, commi 1 e 2, 441, 442, 444, 445 c.p.); l'*oggetto della condotta* (emblematico il caso dei medicinali, assunti per ripristinare lo stato di *salute*); le *modalità lesive del fatto*, tali da cagionare una *malattia*, ossia da realizzare proprio l'offesa del bene tutelato. Una definitiva conferma si trae dalla rubrica dell'art. 452 c.p., che incrimina i «delitti colposi *contro la salute pubblica*»: poiché l'art. 452 c.p. prevede espressamente la punibilità per colpa di *tutte* le fattispecie previste dal capo II, non vi è dubbio che anche i delitti *dolosi* di «comune pericolo mediante frode» siano «delitti *dolosi* contro *la salute pubblica*». Il confronto con le *modalità lesive* tipiche dei delitti contro l'incolumità pubblica sigilla questa interpretazione: mentre i "delitti di comune pericolo mediante violenza" tutelano l'"incolumità pubblica" da accadimenti *esterni* all'organismo – è proprio

[38] Così RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, 180, il quale ritiene applicabile la fattispecie di disastro innominato a fatti lesivi dell'ecosistema; in questo senso anche ZIRULIA, *Caso Eternit*: *luci ed ombre nella sentenza di condanna di primo grado*, cit., 498.

[39] *Relazione del Guardasigilli*, cit., 212.

[40] Così anche PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 289, secono cui «la contaminazione di un ecosistema esorbita dall'abito di applicazione dell'art. 434»; VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art, 434 cod. pen. (parte prima)*, *Amb. svil.*, 2013, 534.

[41] Cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode*, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, IX, II, Milano, 2013, 56, secondo cui l'interesse della salute pubblica rappresenta una sottofattispecie dell'interesse categoriale dell'incolumità pubblica.

il caso dei vari disastri naturali o che si verificano nell'esercizio dell'attività dei trasporti – che minacciano la *vita* e/o l'*integrità fisica* di una cerchia indeterminata di persone, i "delitti di comune pericolo mediante frode", invece, sono posti a presidio dell'"incolumità pubblica", in quanto minacciata da accadimenti *interni* all'organismo delle persone, la cui *salute* può essere compromessa dal sorgere di *malattie* innescate o da agenti patogeni, che danno vita a un'epidemia, ovvero dall'ingestione di acque, alimenti, farmaci o dal contatto di cose che sono *pericolose* perché avvelenate, adulterate, corrotte, contraffatte.

7.2. In secondo luogo il disastro ambientale e/o sanitario non possiede affatto le «*caratteristiche strutturali*» del disastro, inteso quale evento di immediata portata distruttiva, da cui sorge subitaneamente il pericolo per la vita e l'integrità fisica di chi si trovi nel luogo e nel momento in cui si manifesta l'evento. In altri termini, mancano i requisiti morfologici che connotano il disastro sotto il profilo sia della *forza distruttiva* che si sprigiona dell'evento, sia dell'*immediato sorgere del pericolo* per l'incolumità pubblica, sia della *sequenza* disastro→pericolo.

Quanto al primo aspetto, nel disastro ambientale e/o sanitario non è dato ravvisare un evento che, al pari di tutti i disastri nominati, sprigioni un'immediata energia distruttiva. A ben vedere, non vi è affatto, per riprendere le parole della Corte costituzionale, un «*evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi*». È difatti una vera e propria *fictio iuris* costruire il disastro ambientale e/o sanitario come un "macrovento": non si è in presenza di *un* evento di portata distruttiva, ma di una *pluralità di eventi lesivi* autonomi e separati, ossia di plurimi casi di omicidio e/o di lesioni, con il risultato, pure paradossale, che il "disastro" non è, come avviene per le figure nominate, un evento *esterno* agli individui, in grado di minacciarne la vita e/o l'integrità fisica, ma la *sommatoria* degli eventi lesivi – morte e/o lesioni personali – occorsi alle vittime.

Ancora, nel disastro ambientale e/o sanitario difetta il requisito dell'*istantaneità*: esso, infatti, si manifesta non in maniera *immediata*, con contorni spazio temporali certi e definiti, ma a *distanza di anni*, talora anche di decenni, ed è sempre *in progress* fintanto che dura l'effetto pandemico.

Infine, nel disastro ambientale e/o sanitario, inteso quale macrovento che si sviluppa nel corso del tempo, viene ribaltata la sequenza che caratterizza il tipo "disastro": non evento→pericolo, bensì pericolo→evento, laddove poi l'evento, come si è appena detto, altro non è che la sommatoria di singoli eventi lesivi. Nel disastro ambientale e/o sanitario, infatti, *prima* si verifica il pericolo per (si badi) la *salute* di una cerchia indeterminata di persone, che avviene con la dispersione nell'ambiente delle sostanze nocive; *quindi* il "disastro" prende forma nel tempo,

quale risultato *in fieri* della morte e/o delle malattie che colpiscono chi era rimasto esposto a quelle sostanze.

Queste conclusioni non mutano ove si voglia ritenere integrato il disastro nella mera dispersione nell'ambiente di sostanze nocive. Un'interpretazione del genere sconta un'evidente forzatura: il rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche, infatti, non ha una *immediata forza distruttiva*, che rappresenta la cifra dei "veri" disastri, ma costituisce, come si è detto, il (mero) pericolo per la *salute* di un numero indeterminato di persone.

7.3. L'albero avvelenato non può che produrre frutti avvelenati: la palese forzatura nel ricostruire il disastro come "macroevento" *non immediatamente percepibile, che può realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato*, si riflette sull'individuazione del momento consumativo del reato, con le conseguenti implicazioni in tema di prescrizione.

Si prenda ancora il caso Eternit: ogni soluzione che è stata proposta in quella drammatica vicenda appare, da qualunque punto la si guardi, scivolosa e inappagante.

L'impostazione seguita dal tribunale, secondo cui il reato è permanente finché dura l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità, confonde la permanenza degli effetti del reato con la permanenza del reato e, ancor prima, l'offesa al bene giuridico, cioè il pericolo per l'incolumità pubblica, con l'evento naturalistico, ossia il disastro[42].

Nemmeno persuasiva appare l'interpretazione sostenuta dalla Corte d'appello, secondo cui il disastro innominato si consuma con la cessazione del fenomeno epidemico, inteso come eccesso numerico delle morti e delle malattie professionali nell'area interessata, che rappresenterebbe l'evento disastroso, perché confonde l'evento costitutivo del disastro (il pericolo per la pubblica incolumità) con gli eventi dei delitti di lesioni e di omicidio colposo[43].

Ma nemmeno convince la soluzione accolta, a quanto sembra, dalla Corte di Cassazione, perché il momento in cui è cessata la dispersione nell'ambiente delle polveri nocive individua non il verificarsi dell'evento, ma la cessazione del pericolo; per contro, "disastro" e "pericolo" sono infatti concetti distinti e non sovrapponibili.

Per concludere: il disastro ambientale e/o sanitario non è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 434 c.p., proprio perché non ne possiede le caratteristiche sul piano dimensionale e della proiezione offensiva. La sussumibilità del disastro ambientale e/o sanitario nel tipo «altro disastro» rappresenta perciò una *vera*

[42] Così, lucidamente, GATTA, op. cit.
[43] Cfr. ancora GATTA, op. cit.

e propria estensione analogica della norma incriminatrice[44], in aperta violazione del principio di tassatività, ferma restando, ovviamente, l'applicabilità, in casi del genere, dei delitti (colposi o dolosi) di lesioni personali e di omicidio[45].

8. Come uscire dall'*impasse*, conciliando la repressione di gravissimi fatti di inquinamento che minacciano la salute e l'ambiente con il rispetto dei principi di garanzia?

La via era già stata indicata dalla Corte costituzionale, la quale aveva sollecitato l'introduzione di «*specifiche figure criminose*» cui ricondurre il disastro ambientale e/o sanitario. Pare che quel monito sia finalmente giunto alle orecchie del Legislatore: è all'esame del Senato il disegno di legge S. 1345, Realacci e altri, con il quale si intende inserire, di seguito ai «Delitti contro l'incolumità pubblica», il titolo VI-*bis*, dedicato ai «Delitti contro l'ambiente», tra cui spicca l'art. 452 *ter* c.p., che reprime il «disastro ambientale».

In questa sede, preme solo segnalare un'opzione legislativa in grado di affiancare la normativa che il Parlamento si appresta ad approvare in via definitiva. Il riferimento è al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, che, uniformandosi alla normativa europea, disciplina il "*controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*", dettando «*disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente*» (art. 1, comma 1). La speciale disciplina disegnata dal d.lgs. n. 334 del 1994 si applica «*agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato* I» (art. 2, comma 1).

L'art. 3, lett. f) fornisce questa definizione di "*incidente rilevante*": «*un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano uno o più sostanze pericolose*».

Questa definizione contiene spunti di indubbio interesse. Anzitutto l'evento è rappresentato non solo da un *incendio* o da un'*esplosione*, ma anche da un'*emissione*, locuzione che, senza forzature semantiche, ben può abbracciare la dispersione nell'ambiente di sostanze nocive. In secondo luogo merita attenzione

[44] In questo senso anche GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, *cit*., 469.

[45] Di quest'avviso è anche GATTA, op. cit.

la connotazione che assume il *pericolo*: può minacciare, alternativamente la *salute umana* o l'*ambiente*; può verificarsi sia all'*interno*, sia all'*esterno* dello stabilimento; può essere non solo *immediato* ma anche *differito*. Insomma, questa definizione calza a pennello sul disastro ambientale e/o sanitario, finora ricondotto nella nozione di "macroevento".

Si potrebbe quindi inserire una nuova figura delittuosa che punisca «*chiunque cagiona un incidente rilevante*»; la misura della sanzione dovrebbe essere in linea con quella prevista per reprimere il disastro innominato (da tre a dodici anni), con l'accortezza di affiancare, alla figura dolosa, la corrispondente ipotesi colposa e di prevedere la responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

Nel frattempo, ove la giurisprudenza persista nel ravvisare il disastro innominato nel caso di disastro ambientale e/o sanitario, l'unico rimedio è rappresentato dal ricorso alla Corte costituzionale perché censuri la norma nel significato che le viene attribuito dal "diritto vivente"[46]. Di fronte a lacune di tutela, effettive o presunte, il giudice penale non deve lasciarsi incantare dal suadente canto delle sirene d'Ulisse, che si leva dall'opinione pubblica per reclamare la punizione esemplare di fatti ritenuti meritevoli di repressione, se ciò significa travalicare il recinto della legalità, ma deve continuare a fare ciò che è chiamato a fare: né più né meno che il giudice[47], e quindi a rispettare, anzitutto, la *lettera* della legge.

GAETANO RUTA

PROBLEMI ATTUALI INTORNO AL DISASTRO INNOMINATO

1. *Tensioni interpretative intorno al tema del disastro innominato*. – La questione è tra le più spinose e dibattute nel panorama attuale del diritto penale. Il tema è cruciale per l'applicazione – conosciuta da anni nelle aule di tribunale – della fattispecie di disastro innominato, nelle varianti dolosa e colposa offerte dal codice.

Intorno al "successo" di questo reato, quale presidio di tutela delle vittime e di sanzione dei colpevoli dei grandi disastri del nostro tempo, sembrano scontrarsi due modi diversi ed apparentemente non comunicanti di intendere il principio di legalità e l'esercizio della giurisdizione: l'esigenza da un lato di effettività della tutela (e della repressione), al fine di affermare un solido presidio penalistico di

[46] In questo senso FLICK, *Parere* pro-veritate *sulla riconducibilità del c.d. disastro ambienta all'art. 434 c.p.*, già pubblicato nel mese di novembre 2014 in *www.penalecontemporaneo.it*.

[47] Si veda il denso e stimolante articolo di GIOSTRA, *Giudice, fai il giudice*, pubblicato sul *Corriere della Sera* del 23 novembre 2014, 22-23.

fronte a fenomeni che presentano una oggettiva gravità; la necessità dall'altro di garantire una corretta applicazione dei principi fondanti del diritto penale dinanzi a situazioni che, nella loro dimensione naturalistica, implicano ricostruzioni e valutazioni spesso di estrema complessità.

La tensione tra queste prospettive appare tale da involgere i fondamenti stessi del sistema penale.

È noto l'intervento di un alto magistrato della Corte di Cassazione che, in sede di requisitoria nel processo Eternit, ha evocato un contrasto tra diritto e giustizia, con espressioni taglienti che rendono la misura delle implicazioni che vi sono sottese: «*stiamo attenti a non piegare il diritto alla giustizia sostanziale, il diritto costituisce un precedente, piegare il diritto alla giustizia oggi può fare giustizia ma è un precedente che domani produrrà mille ingiustizie. È per questo che gli anglosassoni dicono "*hard cases make bad law*": i casi difficili producono cattive regole (cioè cattivi precedenti); il giudice deve sempre tentare di calare la giustizia nel diritto, se è convinto della colpevolezza deve sempre cercare di punire un criminale miliardario che non ha neppure un segno di umanità e prima ancora di rispetto per le sue vittime, ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte, è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto*»[1]. Al di là della retorica, vi è la consapevolezza di fondo di una altissima aspettativa da parte di chi, a diverso titolo, è coinvolto in tali processi: le vittime ed i loro parenti, travolti da morti, malattie e devastazioni; gli imputati, per i quali la gravità delle accuse non legittima una minore tutela sostanziale, sotto forma di sospensione o sovvertimento dei criteri applicativi della legge penale.

Si tratta, come comprensibile, di questioni che toccano corde sottili della sensibilità individuale e collettiva, i cui effetti vanno oltre le implicazioni giuridiche, ed interrogano tutti noi rispetto ai temi che sovrastano il nostro presente.

Quale reazione deve apprestare l'ordinamento dinanzi ai grandi disastri contemporanei? Sono legittimi gli strumenti del diritto e del processo penale? È corretto il ricorso alla fattispecie incriminatrice dell'art. 434 c.p., anche nella variante colposa dell'art. 449 c.p.?

2. *Inadeguatezza del diritto penale?* – Le tensioni interpretative sono l'effetto della applicazione pratica della norma, in particolare rispetto ai disastri ambienta-

[1] Schema della requisitoria pronunciata dal Procuratore Generale avanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit - 19 novembre 2014, in *penalecontemporaneo.it*

li. L'art. 434 c.p., quale disposizione di chiusura del catalogo dei delitti di comune pericolo mediante violenza, ha costituito nel tempo il grimaldello sul quale far leva per contrastare i fenomeni di più grave devastazione ambientale (geologica, idrica, atmosferica) verificatisi nel territorio nazionale.

Il timore di un *deficit* di legalità – tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale – è alla base di severe prese di posizione, da parte anzitutto della dottrina.

Secondo una significativa impostazione dottrinale, addirittura, lo schema del diritto penale sarebbe inidoneo a contrastare questi fenomeni.

Le politiche del diritto dovrebbero, infatti, spingersi verso forme di prevenzione più che di repressione degli illeciti connessi ai grandi disastri. Due, di massima, le considerazioni a sostegno di questa posizione.

La prima, agganciata a riflessioni di ordine filosofico sulla giustizia, svaluta il diritto penale quale efficace strumento di reazione dell'ordinamento, ritenendo inadeguata la punizione ad assolvere tanto una funzione retributiva (il male commesso non è ripagato dal male inflitto al responsabile), quanto una funzione riparatoria (l'enormità di questi disastri è tale da non riuscire a consolare le vittime, né a ripristinarne i diritti violati)[2].

La seconda, incentrata sui principi del diritto penale classico, fa leva sulla inconciliabilità dell'accertamento giudiziale rispetto agli eventi, di pericolo o di danno, che si accompagnano a questo tipo di fenomeni: il ripudio delle leggi statistiche e della epidemiologia quale base dell'accertamento del nesso di causalità e la pretesa di un riscontro scientifico in termini di certezza (o di probabilità prossima alla certezza) costituiscono elementi ostativi alla ricostruzione probatoria nel processo penale[3].

Si tratta, sembra di comprendere, di posizioni radicali, che collocano un certo tipo di fenomeni fuori dalla cornice del diritto penale, ritenendo più adeguato sul piano normativo e più efficace su quello della tutela dei diritti un intervento in altre branche dell'ordinamento, che abbia come fine la prevenzione piuttosto che la repressione penale.

3. *Disastro innominato e* deficit *di legalità*. – Una risposta ai grandi disastri del nostro tempo la giurisprudenza penale ha cercato di offrirla facendo ricorso alle disposizioni del codice penale dedicate alla incolumità pubblica. In questo contesto l'art. 434 c.p. ha giocato – nel tempo in misura sempre più incisiva – un ruolo

[2] F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna, 2006.

[3] F. STELLA, *Giustizia e modernità - La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003.

determinante, quasi naturalmente accresciuto dalla attitudine di tale norma a coprire quei fenomeni non altrimenti classificabili sotto le disposizioni che tutelano il medesimo bene giuridico.

Richiamando la relazione ministeriale dell'epoca, dottrina e giurisprudenza riconoscono come tale norma assolva proprio alla funzione di dare risposta a quelle forme di disastro non tipizzate che lo sviluppo della scienza e della tecnica potrebbero determinare: una espressione dell'adeguamento del legislatore del '30 «*alle necessità della vita moderna pulsante sempre di nuove attività*»[4].

Il problema, con l'ampliamento degli spazi di intervento della norma, è stato quello dell'abuso e della distorsione applicativa. Lo scopo del legislatore con la introduzione di una disposizione di chiusura si è così risolto, al banco della prova pratica, in una incertezza interpretativa sui confini della fattispecie. Da qui i dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di legalità.

Un passaggio importante è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 327 del 2008.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 434 c.p., *sub specie* di "altro disastro", la Corte ha rigettato la relativa questione con una decisione che presenta i tratti tipici della sentenza interpretativa di rigetto. Era stata denunciata la carenza di tassatività della norma e paventato il rischio di una giurisprudenza creativa, con un giudice che da fruitore diviene artefice delle norme. La Corte ha superato l'eccezione allineando tale disposizione sul binario degli altri delitti contro l'incolumità pubblica e valorizzando il profilo della omogeneità strutturale ad essi comune: «*Si è evidenziato in dottrina come – al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti*». In tal modo dalla interpretazione della locuzione "disastro", nel contesto dei delitti inseriti nella medesima disciplina, la Corte trae argomento per salvaguardare la norma e dichiarare infondata la relativa questione di legittimità costituzionale. È impor-

[4] Relazione del Guardasigilli, in *Lavori Preparatori del codice penale*, V, 2, Roma, 1929, 211.

tante evidenziare come nel corpo della motivazione siano contenuti, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza del passato, significativi approfondimenti sul tema della cd. analogia esplicita, le cui implicazioni appaiono rilevanti nella logica argomentativa della Corte. Non si dà luogo ad applicazione analogica – secondo tale impostazione – qualora esista nella legge «*un preciso criterio di identificazione delle attività similari a quelle espressamente menzionate*» (Corte Cost., n. 120 del 1963): la valutazione in ordine alla sussistenza di siffatto criterio rientra nella tipica funzione di interpretazione della legge demandata al giudice.

Ciò nonostante, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma non si sono sopiti.

Il diffuso ricorso ad incriminazioni fondate sulla violazione dell'art. 434 c.p. (e della omologa figura di cui all'art. 449 c.p.) ha tenuto accesi i fari di chi nel tempo non ha cessato di denunciarne la incostituzionalità, ravvisando una grave involuzione nella applicazione dei principi del diritto penale.

La questione si è posta in particolare rispetto ai disastri ambientali – ipotesi in cui è stata registrata la ricorrente sussunzione sotto la sfera dell'art. 434 c.p. – vero nodo applicativo della disposizione. Plurimi i profili di non omogeneità riscontrati rispetto agli altri delitti contro l'incolumità pubblica: *i)* il fatto che non sarebbe ravvisabile alcuna forma di "violenza"; *ii)* la indeterminatezza delle forme di manifestazione dell'evento sia nel tempo che nello spazio; *iii)* la confusione concettuale in ordine al bene tutelato, non considerando quanto eccentrica appaia una applicazione che andrebbe a sovrapporsi ad altre disposizioni diversamente collocate nel tessuto del codice (ad esempio, l'epidemia e l'avvelenamento delle acque)[5].

È una linea interpretativa portata avanti con determinazione dalla dottrina, che denuncia in questo modo il ricorso ad una norma incriminatrice non adatta, impropriamente piegata per finalità di tutela non previste dal codice del '30, senza che mai il legislatore abbia colmato quel vuoto normativo non altrimenti superabile.

4. *Il pericolo per la incolumità pubblica quale criterio selettivo della fattispecie*. – Il divario tra dottrina e giurisprudenza appare ampio, se si ha riguardo al rifiuto della dottrina di attribuire all'art. 434 c.p. la dignità di norma di riferimento sui disastri ambientali.

Uno sguardo retrospettivo rispetto all'applicazione dell'art. 434 c.p. evidenzia peraltro come, pur in presenza di incertezze non ancora superate, esistano delle linee guida lungo cui nel tempo è stato inquadrato il disastro innominato.

[5] A.L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 c.p.*, in *Amb. e svil.*, n. 6/2013.

Solo in apparenza è ininfluente la distinzione che nei primi tempi di applicazione veniva compiuta tra la disposizione dell'art. 434 c.p. (nella variante colposa prevista dall'art. 449 c.p.) e la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. (Rovina di edifici o altre costruzioni): ciò perché – al di là del dato formale rappresentato dalla natura di reato proprio della contravvenzione – la linea di confine tra le due norme veniva individuata proprio nel *pericolo per la incolumità pubblica*, quale elemento costitutivo della più grave fattispecie delittuosa. Se è vero che questa distinzione ha trovato spazio rispetto al crollo di costruzioni – figura omologa a quella di cui all'art. 676 c.p. – essa va non di meno valorizzata per la dimensione sovraindividuale che veniva accordata al delitto[6]. Una siffatta identificazione del bene giuridico aveva sin dalle origini consentito di distinguere nettamente il profilo della incolumità pubblica da quello dei singoli beni individuali, quali la vita e l'integrità fisica, legittimando per tale via sul piano applicativo il concorso dei reati[7].

Tale impostazione riflette le indicazioni che la dottrina aveva impresso al tema del disastro, nel contesto dei delitti contro l'incolumità pubblica: dalle mere aggressioni verso il patrimonio o la vita e l'integrità personale, l'oggetto di tutela si sposta verso beni sovraindividuali, in cui la dimensione offensiva attinge interessi riferibili ad una pluralità di soggetti[8].

[6] Cass., sez. IV, 26.2.1970, Centi, Rv. 115661: *"L'elemento differenziatore tra il delitto di crollo colposo di una costruzione (art 449 in relazione all'art 434 cod. pen.) e la contravvenzione di rovina di edifici o di altre costruzioni (art 676 cod. pen.) va ricercato nel pericolo per la pubblica incolumità, inteso come possibilità di danno ad un numero indeterminato di persone, che deve sussistere per il delitto e non già per la contravvenzione. Consegue che, in caso di rovina della parte interna di un edificio, il delitto può ravvisarsi soltanto quando il pericolo, derivante dal crollo della costruzione entro le mura perimetrali, possa diffondersi in direzione dello spazio circostante investendo persone diverse da quelle che, in numero determinato, abitano l'edificio"*.

[7] Cass., sez. IV, 8.1.1982, Nicoli, Rv. 153177: *"È ipotizzabile il concorso formale tra i reati di omicidio colposo e di crollo colposo poiché con una unica condotta colposa si possono determinare i due eventi, di pericolo per la pubblica incolumità, e di danno, per l'omicidio. Pertanto non si può ritenere assorbito nel primo il secondo reato, essendo distinta l'oggettività giuridica dei due delitti"*.

[8] S. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la),* in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 1992: *"Per come venne formulato all'origine, il pericolo comune rappresenta il pericolo o il danno per la vita, la incolumità o il patrimonio di un numero considerevole di cittadini o della collettività, cagionato attraverso lo scatenamento, ad opera dell'uomo, di forze naturali (il fuoco, l'acqua ad esempio) dagli effetti fisici considerevoli e non più controllabili. I contrassegni indicati, e concernenti oggetto e materialità delle condotte, qualità del pregiudizio, indeterminatezza delle vittime, servono per rendere possibile la tutela verso gli interessi della generalità dei cittadini e a modificare, di conseguenza, l'originaria qualità offensiva dei fatti individuata dagli specifici effetti cagionati (danneggiamento, morte, lesioni). Non più giudicati alla stregua del danno arrecato alla vittima singola e determinata, i fatti vengono apprezzati sulla base del criterio dell'abuso delle forze naturali come fonte di comune pericolo, con effetti sul versante dei requisiti della condotta punibile e sul livello di pena. Per quanto riguarda i primi, non essendo necessario verificare il pregiudizio nei confronti del bene del singolo, si ha un ampliamento delle*

Questo principio, traslato sul piano del disastro innominato, vale tanto per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 434 c.p., quanto per quella disciplinata dal comma 2 che ha ad oggetto la verificazione dell'evento. Il reato deve essere munito di una attitudine lesiva in grado di attingere una pluralità indeterminata di destinatari, sia che si arresti alla soglia del mero pericolo, sia che abbia una proiezione ulteriore generando la verificazione del danno. Sul piano ricostruttivo, ciò implica che il pericolo per la incolumità pubblica integra un elemento costitutivo della fattispecie, dovendo ricorrere sia nella dimensione oggettiva, sia anche come momento di rappresentazione soggettiva (oltre che di volizione rispetto al delitto doloso)[9].

Il pericolo per l'incolumità pubblica costituisce dunque un esempio paradigmatico di *pericolo concreto*, in quanto tale necessariamente oggetto di accertamento giudiziale[10].

5. *La definizione di disastro tra primo e secondo comma dell'art. 434 c.p.* –Risale ad uno dei primi fenomeni di grave inquinamento industriale conosciuto nel nostro paese – la dispersione della diossina dallo stabilimento ICMESA di Seveso – la definizione di disastro elaborata dalla giurisprudenza.

Il caso è importante, perché è stato affermato un principio perpetuatosi, salvo talune sfumature, nella giurisprudenza successiva: «*la sentenza* (di appello, ndr.) *aveva constatato la verificazione del disastro rapportabile a) all'elevata tossicità delle sostanze chimiche liberate dallo scoppio; b) alla rilevante entità della massa fuoriuscita dal reattore e diffusasi nell'atmosfera; c) alla vastità dell'area contaminata o comunque esposta a pericolo di inquinamento; d) all'entità della popolazione ivi residente e coinvolta nell'evento; e) ai danni fisici evidenziati sotto forma di affezioni cutanee di diversa gravità; f) al pregiudizio economico diretto; g) al danno indiretto rappresentato dal blocco di tutte le attività agricole e zootecniche dell'area contami-*

condotte rilevanti: sono punibili i comportamenti i cui effetti potenziali si rivolgono verso una indistinta generalità di cittadini. Per quanto attiene alla pena, si statuisce un livello di sanzione più elevato rispetto a quanto previsto per le lesioni individuali, in considerazione di un ritenuto maggiore disvalore sociale per la potenzialità lesiva della lesione. Attraverso il comune pericolo si raggiunge un duplice obiettivo: la trasformazione qualitativa dell'offesa; la possibilità di allargare l'ambito della tutela: non più il singolo toccato dal danno, ma la generalità coinvolta nel pericolo".

[9] S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, in *I delitti di comune pericolo mediante violenza - Trattato di diritto penale parte speciale*, 616, Padova 2003.

[10] S. BENINI, C. DEL RE, *Sub art. 434 c.p.*, in LATTANZI-LUPO, *Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2010, 431; MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1962, Vol. XI: «*La conclusione finale è che l'analisi dommatica della figura delineata nell'art. 434 depone chiaramente per l'infondatezza della interpretazione restrittiva cui l'ha sottoposta sinora l'opinione dominante. Il pericolo per la pubblica incolumità appartiene per molteplici ragioni, oggettivamente e quel che conta soggettivamente, al fatto criminoso che vi si reprime*».

nata, dalla sospensione delle attività industriali, artigianali e commerciali; h) allo sconvolgimento del tessuto sociale; i) all'intenso allarme sociale, aggravato dall'incertezza circa gli effetti a lungo termine della contaminazione e perciò dal persistente timore di danni futuri»[11].

Il disastro sembra assumere, stando anche alla lettura della dottrina, una duplice valenza. Una natura *quantitativa* (o dimensionale), che contraddistingue il fatto nella sua oggettività: pur non dovendo necessariamente rivestire una portata immane o eccezionale, per rilevare l'evento distruttivo deve assumere proporzioni non comuni, a cui si accompagnano danni gravi ed estesi[12]. Una natura *qualitativa*, dovendo provocare il concreto pericolo per la vita o comunque l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.

Le questioni non si fermano, ovviamente, alla descrizione naturalistica del disastro.

L'art. 434 c.p. distingue l'ipotesi di cui al comma 1, che integra un delitto di pericolo (*commette un fatto diretto a cagionare … un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*) da quella di cui al comma 2 che contempla il verificarsi dell'evento lesivo (*se il disastro avviene*). L'art. 449 c.p. per contro prevede la sola ipotesi di verificazione dell'evento (*cagiona per colpa … un altro disastro*).

La distinzione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 434 c.p. pone una serie di interrogativi non uniformemente risolti.

È chiaro che l'ipotesi di cui al comma 1 integra un reato di condotta, laddove al capoverso si è in presenza di un reato di evento: il che rende necessario stabilire se l'ipotesi di cui al comma 2 configuri una autonoma ipotesi di reato, una circostanza aggravante o un delitto aggravato dall'evento. Evidente come ciò abbia dei riflessi sul piano dell'elemento soggettivo (l'imputazione delle circostanze segue le regole stabilite dagli articoli 59 e 60 c.p.) ed eventualmente del giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. (non rilevante ove la ricostruzione fosse nel senso di un titolo autonomo di reato).

La circostanza che l'ipotesi di cui al comma 1 integri un reato di pura condotta implica un accertamento incentrato sulla verifica della idoneità della stessa a cagionare un disastro da cui derivi pericolo per la pubblica incolumità: il momento consumativo del reato andrebbe così a coincidere con la realizzazione della condotta, rispetto alla quale si deve formulare il giudizio di pericolo.

[11] Cass., Sez. IV, 23.5.1986, Von Zwehl, Rv. 175065.

[12] S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 630. Questo Autore sviluppa ulteriormente il tema distinguendo tra disastri "statici" (disastro aviatorio, disastro ferroviario, naufragio) e disastri dinamici (incendio, inondazione), a seconda che i danni si manifestino o in processi spazialmente e temporalmente delimitati o in processi dilatati.

Diversamente è a dirsi per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 2, in cui è l'evento a formare oggetto di accertamento, nella dimensione naturalistica riflessa nel pericolo per la incolumità pubblica.

Va riconosciuto peraltro come il nodo interpretativo di maggior rilievo ruoti pur sempre intorno alla definizione di disastro, nella sua accezione naturalistica.

I più rilevanti e controversi, tra i processi per disastro ambientale, sono proprio quelli in cui l'evento si è verificato o almeno ne è stata contestata la realizzazione.

Ha fatto scuola, data l'importanza della vicenda giudiziaria, il processo per il petrolchimico di Porto Marghera. La sentenza della Cassazione che ha definito la causa, al di là delle singole statuizioni frutto anche di complessi risvolti procedurali, ha infatti aderito apertamente alla applicazione degli articoli 434 e 449 c.p. rispetto alle ipotesi di disastro ambientale: «*Il disastro può anche non avere queste caratteristiche di immediatezza perché può realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile e purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità. Questa situazione può anche essere qualificata macroevento purché si precisi che la compromissione di cui trattasi (riguardi la situazione ambientale o un luogo diverso quale l'ambiente di lavoro o altra situazione tipica prevista dalla legge) può avere caratteristiche di durata che non richiedono il verificarsi di un evento eccezionale dotato di caratteristiche di immediatezza. Del resto non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del titolo VI del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno le caratteristiche cui la Corte di merito sembra fare riferimento (per es. la frana – art. 426 c.p. – può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi)*»[13]. Si tratta di un passaggio argomentativo importante, che offre una descrizione del concetto di disastro sensibilmente diversa da quella conosciuta nella vicenda della diossina di Seveso. Particolarmente significativo, per i riflessi applicativi che ne discendono, il richiamo al "macroevento", in altra parte della sentenza definito come «*un evento dannoso che però per qualificarsi come disastro deve avere una gravità, complessità e diffusività investendo cose e persone indeterminate tali da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, e cioè i beni della vita, dell'integrità e della salute pertinenti alla singola persona umana ma anteriormente e comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati*». L'accostamento del disastro al "macroevento" e la riconosciuta possibilità che esso si dipani nel tempo senza esaurire con immediatezza la sua portata distruttiva è

[13] Cass., Sez. IV, 17.5.2006, Bartalini ed altri, Rv. 235661.

alla base di una serie di equivoci interpretativi, che hanno minato molti dei processi per questi reati.

6. *L'opportuno tramonto del "macroevento"*. – I processi sui disastri ambientali hanno conosciuto esiti altalenanti, spesso a sfavore dell'accusa. Le variabili in campo, come è intuibile, sono numerose.

Accertamento del fatto, identificazione dei responsabili, verifica sull'elemento psicologico del reato, in contesti di estrema complessità appaiono tutt'altro che agevoli. Soprattutto se si ha riguardo a ricostruzioni scientifiche sottili e a realtà di impresa strutturate secondo ramificazioni non facili da decifrare.

La ricognizione del percorso seguito dalla giurisprudenza, con risultati contraddittori ed incertezze interpretative, getta un'ombra sulla efficacia repressiva di questa fattispecie. Si è forse dinanzi ad un abuso della imputazione, destinato a franare alla prova del processo?

La questione ha assunto negli ultimi tempi dimensioni tali da suscitare vivaci reazioni anche nel dibattito pubblico. Il processo penale come strumento di pressione? «*Sembra un vicolo cieco: senza bazooka penale le aziende non si sognano di mettere mano al portafoglio, ma il bazooka spara poi per forza a salve. Forse può fare più male il fucile di precisione della causa civile per i risarcimenti, o il procedimento amministrativo per costringere le aziende inquinatrici ad avviare le bonifiche a proprie spese*», è l'amara constatazione di chi dinanzi all'ennesimo proscioglimento per un disastro ambientale si interroga sulla validità – prima ancora che di questo tipo di imputazione – dello stesso strumento del processo penale[14].

Non sono questioni cui sia facile dare risposte. I limiti maggiori, lo si è cercato di spiegare, derivano dalla definizione di disastro.

La sentenza di Porto Marghera in questo senso non aiuta.

Il concetto di "macroevento" è fonte di confusione interpretativa e, probabilmente, ha allontanato la giurisprudenza dai binari tracciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2008. Come si è ricordato, il giudizio di legittimità costituzionale della norma poggiava sulla *omogeneità* dell' "altro disastro" rispetto ai delitti inseriti nella medesima disciplina. Il percorso seguito dalla giurisprudenza ha nei fatti reso indefinito tale concetto. È vero, come sostiene la sentenza

[14] L. FERRARELLA, *Il dolo e "la mela di Biancaneve". L'immagine evocata da Severino e l'arma spuntata dei processi penali*, in *Corriere della Sera*, 20.12.2014. La vicenda cui fa riferimento l'articolo è quella dell'ex polo chimico Montedison di Bussi, in Abruzzo, conclusasi in primo grado con il proscioglimento di tutti gli imputati, a vario titolo con la formula perché il fatto non sussiste rispetto all'avvelenamento delle acque e per essere maturata la prescrizione rispetto al reato di disastro, avendo la Corte d'Assise - dinanzi a cui il processo si era tenuto - riqualificato il fatto a titolo di colpa.

di Porto Marghera, che il disastro non necessariamente presenta caratteristiche di impatto immediato: è il caso di inondazioni e frane (art. 426 c.p.) che possono naturalmente protrarsi in un arco di tempo dilatato. Ciò tuttavia non esclude la necessità di munire il macroevento di coordinate spazio-temporali precise: si rischia altrimenti di avvolgere il processo in un prisma indecifrabile, con pericolose ricadute processuali.

È utile richiamare il comunicato stampa della Corte di Cassazione all'indomani della sentenza Eternit: «*Con riferimento al processo Eternit, celebrato il 19 novembre 2014, la Corte di Cassazione precisa che oggetto del giudizio era esclusivamente l'esistenza o meno del disastro ambientale, la cui sussistenza è stata affermata dalla Corte, che ha dovuto, però, prendere atto dell'avvenuta prescrizione del reato, essendosi l'evento consumato con la chiusura degli stabilimenti Eternit, avvenuta nel 1986, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione. Non erano, quindi, oggetto del giudizio i singoli episodi di morti o patologie sopravvenute, dei quali la Corte non si è occupata*»[15]. Si intuisce come il tema del momento consumativo del reato sia stato alla base della decisione della Corte: la circostanza che la popolazione non smetta di pagare gli effetti dell'inquinamento (si continua e si continuerà ancora a lungo a morire per le esalazione di amianto del passato) non legittima, sul piano del diritto penale, una dilatazione del tempo di commissione del reato. Insomma, il macroevento non può trasformarsi in un macroreato dai contorni indefiniti. Del resto, una applicazione razionale dei principi del diritto penale non consente di uscire da questo bivio: o si intende il disastro come fatto di immediata proiezione lesiva e allora si ragiona nei termini del reato istantaneo; o lo si intende come fatto di prolungata attitudine lesiva e quindi si può ragionare in termini di reato permanente. Tenendo presente, in questo secondo caso, che la "permanenza" esige un comportamento antidoveroso dell'autore per tutta la durata di consumazione del reato, altrimenti si finisce per confondere la "permanenza" del reato con gli "effetti permanenti" che da esso discendono. E questo – pare di capire dalla ellittica enunciazione del comunicato stampa – è il fondamento della decisione della Cassazione nel caso Eternit: non nega il disastro ma lo riconduce alla sfera di azione e volontà dell'imputato, che non può evidentemente proiettarsi oltre il termine in cui, chiuso lo stabilimento, ha cessato di potere incidere sulla (illecita) gestione della impresa.

Colgono probabilmente nel segno coloro che sollecitano un intervento legislativo. Per quanto necessaria sia l'opera di adattamento dell'interprete, la lungimiranza del legislatore del '30 non poteva spingersi sino al punto di costruire norme capaci di sanzionare disastri ambientali come quelli conosciuti negli ultimi tempi.

[15] Comunicato stampa della Corte di Cassazione, in *www.cortedicassazione.it*.

Il tema, ovviamente, è come strutturare fattispecie di nuovo conio, che sappiano recepire l'istanza più avvertita nei disastri ambientali e cioè il prolungarsi di (indeterminate) conseguenze lesive.

Cercando di conciliare – sino a quando occorrerà misurarsi con la legislazione vigente – le vicende di grande complessità che ruotano intorno ai disastri ambientali con uno schema normativo dagli spazi più contenuti, incapace di accogliere tutte le implicazioni che questi fenomeni portano con sé.

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano
DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell'Università di Perugia
MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione
GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano
ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)
EMANUELE CORN – Research fellow nell'Università di Antofagasta (Cile)
CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell'Università di Roma "Tor Vergata"
OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell'Università di Foggia
ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell'Università di Roma Tre
ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell'Università di Pisa
FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell'Università di Firenze
JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell'Università di Valencia (Spagna)
ANTONIO GULLO – Professore associato nell'Università di Messina
ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell'Università di Trento
FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell'Università di Ferrara
ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell'Università LUM Jean Monnet
GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell'Università di Firenze
DARIO MICHELETTI – Professore associato nell'Università di Siena
OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez
FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell'Università di Ferrara
DANIELE NEGRI – Professore associato nell'Università di Ferrara
RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell'Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell'Università di Firenze
MICHELE PAPA – Professore ordinario nell'Università di Firenze
CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell'Università di Macerata
GIORGIO PINO – Professore associato nell'Università di Palermo
MARIO PISANI – Professore emerito nell'Università di Milano
LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione
GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano
MICHELE TARUFFO – Professore nell'Università di Girona (Spagna)
GIOVANNI TUZET – Professore associato nell'Università Bocconi di Milano
DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell'Università di Nottingham (Regno Unito)
PAOLO VERONESI – Professore associato nell'Università di Ferrara
CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell'Università Jaume I di Castellón de la Plana (Spagna)
LUCIANO VIOLANTE – Professore nell'Università di Camerino
THOMAS WEIGEND – Professore nell'Università di Colonia (Germania)
FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell'Università di Milano "Bicocca"

Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.
   La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

Revisori

Elio R. Belfiore
Marta Bertolino
Alberto Cadoppi
Giampaolo Demuro
Alberto di Martino
Vittorio Fanchiotti
Giovanni Fiandaca
Giovanni Flora
Luigi Foffani
Désirée Fondaroli
Gabriele Fornasari
Roberto Guerrini
Giulio Illuminati
Gaetano Insolera
Sergio Lorusso
Vincenzo Maiello
Ferrando Mantovani
Luca Marafioti
Enrico Marzaduri
Oliviero Mazza
Nicola Mazzacuva
Alessandro Melchionda
Sergio Moccia
Vito Mormando
Vania Patanè
Paolo Patrono
Massimo Pavarini
Davide Petrini
Carlo Piergallini
Tommaso Rafaraci
Lucia Risicato
Placido Siracusano
Luigi Stortoni
Paolo Veneziani

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di settembre 2015